

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 432<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1961

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO,

indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 20043	<i>dei deputati) (Procedura urgentissima) (Discussione e approvazione):</i>
Disegni di legge:		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . .	20043	CORBELLINI, <i>relatore</i> . . . . . Pag. 20044
Deferimento all'esame di Commissione permanente . . . . .	20043	RICCIO . . . . . 20045
Presentazione di relazione . . . . .	20044	SANSONE . . . . . 20045
Trasmissione . . . . .	20043	ZACCAGNINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . 20044
« Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino » (1615) <i>d'iniziativa del deputato Bozzi (Approvato dalla Camera</i>		« Variazioni all'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 » (1584- <i>Urgenza</i> ) (Discussione e approvazione):
		CORBELLINI, <i>relatore</i> . . . . . 20046
		* RODA . . . . . 20045
		ZACCAGNINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . 20046

« Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura » (1500) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione):

AZARA . . . . .	Pag. 20067
DI GRAZIA . . . . .	20068
JODICE . . . . .	20058
RICCIO . . . . .	20052
ROMANO Antonio . . . . .	20055
VENDITTI . . . . .	20063
ZOTTA . . . . .	20047

**Giunta delle elezioni:**

Convalida di elezione a senatore . . . . .	20043
--	-------

**Interpellanze:**

Annunzio . . . . .	20070
--------------------	-------

**Interrogazioni:**

Annunzio . . . . .	Pag. 20071
Annunzio di risposte scritte . . . . .	20044

**Sull'ordine dei lavori:**

PRESIDENTE . . . . .	20070
----------------------	-------

<b>ALLEGATO AL RESOCONTO. — Ri-</b> sposte scritte ad interrogazioni . . . . .	20073
---	-------

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.*

## Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

**P R E S I D E N T E** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

**R U S S O**, Segretario, dà lettura del processo verbale.

**P R E S I D E N T E**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E**. Ha chiesto congedo il senatore Desana per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

### Convalida di elezione a senatore

**P R E S I D E N T E**. Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella sua riunione odierna, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Carlo Latini per la regione del Lazio e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata tale elezione.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E**. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Integrazione dell'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (1621), di iniziativa dei deputati Limoni ed altri;

« Estensione dell'indennità speciale, prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada » (1622).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

### Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

**P R E S I D E N T E**. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

*della 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1961 al 30 giugno 1962 » (1613), previo parere della 5ª Commissione.

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**P R E S I D E N T E**. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*4ª Commissione permanente* (Difesa):

« Riordinamento delle indennità al personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo » (1570);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Disposizioni per il credito alle cooperative » (601), di iniziativa popolare.

#### Annunzio di presentazione di relazione

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, a nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), il senatore Piasenti ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1961 al 30 giugno 1962 » (1601).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:** « Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino » (1615), d'iniziativa del deputato Bozzi (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bozzi: « Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino », già approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che per la discussione di

questo disegno di legge è stata approvata ieri la procedura urgentissima.

Invito pertanto il Presidente della 7ª Commissione, senatore Corbellini, a riferire oralmente.

**C O R B E L L I N I , relatore,** Debbo comunicare all'Assemblea che la 7ª Commissione si è riunita stamane in sede referente per esaminare il disegno di legge. Essa ha preso atto della necessità della proroga della data prevista per la presentazione della relazione sia perchè la Commissione di inchiesta si è potuta costituire ed ha iniziato i suoi lavori soltanto poco tempo fa, e cioè il 16 maggio, mentre i termini per la presentazione della relazione scadono il 30 giugno, sia perchè il lavoro che la Commissione è chiamata a svolgere è talmente impegnativo e complesso che merita un attento esame da parte di tutti i suoi membri per un parere conclusivo e responsabile sull'esito delle indagini da eseguire.

Per queste ragioni, il Presidente della Commissione d'inchiesta, onorevole Bozzi, ha preso l'iniziativa di presentare all'altro ramo del Parlamento l'apposito disegno di legge. Debbo rilevare che esso è stato approvato all'unanimità dai membri della nostra Commissione in sede referente. Data l'importanza del lavoro da svolgere e dato che la scadenza originariamente prevista è ormai imminente, la nostra Commissione ha infatti espresso parere favorevole alla richiesta dell'approvazione, da parte dell'Assemblea, del disegno di legge in esame.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

**Z A C C A G N I N I , Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo si rimette alle decisioni del Senato.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario* :

*Articolo unico.*

Il termine del 30 giugno 1961, previsto dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1961, n. 325, sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino per la presentazione della relazione al Senato ed alla Camera, è prorogato al 31 dicembre 1961.

R I C C I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I O . Anche quale Vice Presidente della Commissione di inchiesta per Fiumicino, confermo che la proroga è stata richiesta all'unanimità dalla Commissione, ed il Presidente stesso si è fatto carico di presentare la relativa proposta all'altro ramo del Parlamento. La mole del lavoro — sono cinque armadi di carteggio che stiamo esaminando! — ha imposto numerose riunioni, oltre il sopraluogo nella stessa località di Fiumicino, il che ci obbliga a richiedere questa proroga, entro i termini della quale, ed anche prima, speriamo di concludere i nostri lavori. Chiedo, pertanto, al Senato di voler approvare la proroga stessa.

S A N S O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N S O N E . Anche il Gruppo socialista aderisce alla richiesta di proroga, facendo proprie le motivazioni del Presidente e quelle del senatore Riccio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Variazioni all'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 » (1584-Urgenza)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni all'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

\* R O D A . Dichiaro anzitutto che il mio intervento sarà brevissimo. Il disegno di legge in esame concerne una variazione alla legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, variazione che però non modifica il limite di impegno complessivo, che rimane quello che era. Tale variazione, su cui siamo consenzienti, tocca il punto 1 dell'articolo 5 di detta legge, nel quale erano previsti 40 milioni di impegno per la concessione di contributi sui mutui, da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie, in conformità del testo unico del 28 aprile 1938, nonchè per la concessione di contributi a favore di Comuni e Istituti autonomi per le case popolari, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Siccome non si è trovato il modo di impegnare, ed il motivo mi sfugge, questi 40 milioni, e se ne sono impegnati solo 10, c'è un supero di 30 milioni che, come ha detto giustamente il presidente Corbellini, è inutile regalare al Tesoro. Tale somma sarà pertanto utilizzata nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, per fini diversi da quelli originari.

Dico subito che 30 milioni sono come una goccia d'acqua in un deserto, perchè è chiaro che questa somma rappresenta ben poco, se si pensa quanto è ancora grande il bisogno di case per i senza tetto per cause di guerra! Comunque, in attesa che il Ministro compe-

tente predisponga e porti avanti una legislazione organica in materia, è opportuno utilizzare anche questi 30 milioni. Di tale somma, 15 milioni andranno ad aumentare lo stanziamento originario per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici, in base alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, mentre gli altri 15 costituiranno un nuovo capitolo e saranno destinati alla costruzione di fabbricati a carattere popolare, nei Comuni in cui vi siano ancora — e ve ne sono, purtroppo, moltissimi — senza tetto per cause di guerra. È inutile qui polemizzare, sia pure amabilmente, con l'altrettanto — mi si conceda — amabile ministro Zaccagnini, circa la carenza di legislazione in materia; è inutile che ricordi al Ministro competente come tutta la legislazione in materia di case popolari, Piano Aldisio, Piano Tupini, Piano Fanfani, si sia oramai esaurita per il 99 per cento. In questo settore siamo quindi arrivati al dunque, e io penso che un piano organico, per dare case alla povera gente, avrebbe dovuto e dovrebbe avere la priorità rispetto a tutti i vari altri piani finora predisposti. E con ciò ho finito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C O R B E L L I N I , *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto a quanto è stato detto nella relazione scritta che ho avuto l'incarico di compilare a nome della 7ª Commissione legislativa. Questa è stata unanime nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, che ha carattere assolutamente contingente: si tratta di norme intese a consentire di utilizzare dei fondi che altrimenti non sarebbero utilizzabili. Quindi, come ho detto, mi rimetto a quanto ho esposto nella relazione scritta, confermando che la Commissione è all'unanimità favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

Z A C C A G N I N I , *Ministro dei lavori pubblici*. Prendo la parola solo per confermare che con questo disegno di legge il Governo non ha l'ambizione di affrontare problemi vivi, che indubbiamente esistono, come ha detto l'onorevole Roda. Si tratta di un provvedimento modesto, che consente però di utilizzare alcune disponibilità che si sono avute nel bilancio passato e che il Governo propone di utilizzare per la costruzione di case per i senza tetto. Mi pare che il Senato sia orientato verso l'approvazione della destinazione di questa somma che si è resa disponibile e quindi non credo sia il caso di insistere ulteriormente.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Articolo unico.*

L'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, è sostituito dal seguente:

« È stabilito per l'esercizio finanziario 1960-1961, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 760.000.000, di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione:

a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del 1° e 2° comma dell'articolo 56 e dell'articolo 57 del citato decreto n. 261;

b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni e Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 520.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949,

n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 215.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

4) lire 15.000.000 per la costruzione, col sistema della concessione, di fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione e la ricostruzione di quelli danneggiati o distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogata con le leggi 1° ottobre 1951, n. 1441, e 28 marzo 1957, n. 222, ed ulteriormente prorogata a tutto l'esercizio 1964-65 con la legge 6 luglio 1960, n. 678 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura » (1500) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zotta. Ne ha facoltà

**ZOTTA.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per dire molto brevemente, così come l'argomento peraltro consiglia, le ragioni che hanno indotto me ed altri colleghi a proporre un emendamento al disegno di legge che attualmente è al nostro esame, emendamento che costituisce l'unica modifica che la Commissione ha ritenuto di apportare al testo venuto dalla Camera.

Si tratta — come i colleghi sanno, essendo questo un argomento già lungamente dibattuto durante la discussione dell'altra legge che concerne il sistema di promozione e di avanzamento dei magistrati — di esaminare la posizione piuttosto precaria e direi di una certa gravità in cui si trova oggi la Amministrazione della giustizia per l'insufficienza degli organici nei gradi e nelle qualifiche elevate, quali quella di consigliere di Corte d'Appello e di consigliere di Cassazione; difficoltà gravissima che può essere rivelata dalla circostanza che in Cassazione sono pendenti circa 18 mila processi penali i quali con l'attuale organico non si sa come possano essere smaltiti, stante la cura che la Cassazione, questo supremo organo giurisdizionale, deve dedicare ad una materia tanto delicata.

Vi è dunque una situazione obiettiva che si impone alla nostra attenzione, di cui forse è vano ricercare le cause. Una causa profonda e remota, tuttavia, sta appunto nell'insufficienza stessa degli organici, ed è rivelata proprio dal disegno di legge odierno, il quale intende provvedere al numero di magistrati necessario per l'esercizio dell'attività giudiziaria. Ma a questa situazione di carattere obiettivo, si aggiunge un'altra circostanza di carattere piuttosto contingente, e cioè la mancanza di concorsi nel 1960 e nel 1961. Come risolvere questa situazione? Attraverso concorsi? Indubbiamente tale soluzione presenta a sua volta gravi deficienze. Un concorso ha bisogno di circa 2 anni, per il suo espletamento. L'ultimo concorso, quello del 1959, non ha dato ancora i magistrati alle sedi per le quali i promossi sono stati

destinati; sicchè, se si volesse provvedere attraverso la via del concorso, noi dovremmo attendere altri due anni, mentre l'andamento dell'attività giudiziaria si fa sempre più pesante.

L'altra via è quella dell'utilizzazione dei concorsi già espletati; ed è stata questa la via che l'altro ramo del Parlamento ha preso in considerazione dopo aver valutato tutta l'importanza e l'urgenza della situazione.

Vi sono delle ragioni che suggeriscono di riferirci ai concorsi già espletati. Anzitutto la circostanza che, per il 1960 e il 1961, non ci sono stati concorsi, come dicevo dianzi. Questo crea, amico Venditti, una situazione di lesione giuridica per i magistrati che sono in carriera i quali, facendo affidamento sulla norma dell'ordinamento giudiziario, che stabilisce che i concorsi vanno banditi, per le vacanze già verificatesi e per quelle imprevedute, entro il 15 gennaio di ogni anno, hanno una legittima aspettativa a che il concorso stesso sia bandito. E non è certo un esempio commendevole il fatto che la pubblica Amministrazione lasci decorrere due anni senza che i magistrati abbiano la possibilità di avvalersi di questi diritti che sono stati stabiliti dall'ordinamento giudiziario.

Se, da questa situazione di delusione in cui l'aspettativa del magistrato viene a trovarsi, noi risaliamo poi alle conseguenze di ordine obiettivo che vengono a crearsi nel campo della pubblica Amministrazione della giustizia, vediamo che questa volta gli interessi generali della giustizia coincidono con gli interessi particolari dei magistrati.

Ma vi è un'altra ragione. Noi ci troviamo davanti a un mutamento dei criteri di promozione. Vi è infatti una nuova legge che stabilisce un nuovo sistema di avanzamento. Normalmente il legislatore è intervenuto con norme transitorie quando, in ordine allo stato giuridico del dipendente, si è passati da un ordinamento ad un altro, appunto perchè il nuovo ordinamento, rispondendo alle esigenze oggettive, non ledesse però gli interessi che intanto le legittime aspettative del dipendente statale avevano maturato. Ed è per questo che vengono emanate delle norme transitorie, che sono molto note al Legi-

slatore, specie quando, da un sistema, si passa ad un altro sistema di progressione in carriera.

Così è sorto nell'altro ramo del Parlamento l'emendamento del nostro collega Dante, il quale ha proposto che vengano assegnati 115 posti per la Corte d'Appello a coloro cioè che abbiano riportato il punto di 47 cinquantiesimi e 35 posti per la Cassazione a coloro che abbiano riportato il punto di 67 settantesimi. Questo disegno di legge così approvato dalla Camera viene oggi dinanzi al Senato. In che consiste l'emendamento che io ed i colleghi abbiamo presentato e che è stato accolto dalla Commissione? Anzitutto in una modifica della disposizione nel senso cioè che non si abbia a fare riferimento al punto riportato dai candidati nel concorso, perchè potrebbe sembrare offensivo di quella divisione dei poteri che vuole che il provvedimento e quindi la promozione vengano attribuiti dagli organi amministrativi (ed in questo caso da quelli che particolarmente sono stati designati dalla Costituzione e non dal legislatore). E dicendo in effetti che 115 posti vengono attribuiti a coloro che hanno riportato il punto 47 per la Corte d'Appello e 35 posti per coloro che hanno riportato il punto 67 per la Cassazione sembra in effetti che si voglia qui emettere un provvedimento determinato di carattere amministrativo. Peraltro vi è stata una considerazione: a determinare l'altro ramo del Parlamento all'aumento di 115 posti per la Corte d'Appello e di 35 per la Cassazione è servito il criterio che per l'una ci sia stato il punto 47 e per l'altra il punto 67. E qui debbo appellarmi alle acute osservazioni fatte dal collega Riccio, il quale ha messo in evidenza che 47 cinquantiesimi non è la stessa cosa di 67 settantesimi e che fatte le dovute proporzioni ne vien fuori che a 47 cinquantiesimi corrisponda all'incirca 66 settantesimi.

R I C C I O . Con eccedenza.

Z O T T A . Con eccedenza, dice il collega Riccio. Quindi può esservi un aspetto specioso e illusorio in quel sette con cui termina il 40 e con cui termina il 60 che può dare l'idea che sia stato unico il criterio di



aumento dei posti per la Corte d'Appello e per la Corte di Cassazione. Questa impostazione a sfondo aritmetico e con l'ausilio della proporzione mette in evidenza come l'equità vorrebbe che il punto fosse eguale nelle due parti e per conseguenza si andasse piuttosto ai 66 settantesimi per la Corte di Cas-

sazione e non già ai 67 settantesimi. Ora noi ci presentiamo qui dinanzi al Senato con il nostro emendamento: io credo già di vedere il senatore Jodice con le bombe in tasca pronto a slanciarsi contro di me. (interruzione del senatore Jodice) per dirmi: questo sa di incostituzionalità!

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue Z O T T A). Affrontiamola la questione dell'incostituzionalità: noi abbiamo il dovere di esaminare a fondo questo problema, anche perchè siamo — ed io inflessibilmente per la mia parte lo sono — scrupolosi osservatori di quello che è il principio fondamentale della divisione dei poteri.

Si dice che qui noi lediamo i diritti del Consiglio superiore della Magistratura. Ma, onorevoli colleghi, in che cosa il Consiglio superiore della Magistratura può ritenersi offeso da un provvedimento di tal genere? Noi, ad esempio, quando si è trattato di altri impiegati, di altri dipendenti dello Stato, non abbiamo esitato ad emettere norme transitorie di tal genere. Vediamo ora se per avventura nei confronti della Magistratura la presenza del Consiglio superiore della Magistratura, con le caratteristiche e le prerogative che gli conferisce la Costituzione, crei, sotto questo aspetto, uno stato giuridico particolare.

In che il Consiglio superiore della Magistratura differisce, in ordine ai suoi poteri, dall'attività amministrativa di qualunque altro settore dell'Amministrazione? Qual è il concetto dell'autonomia che è stato fissato nella Costituzione, la quale ha assegnato al Consiglio superiore della Magistratura i poteri che prima erano del Ministro in ordine ad atti amministrativi, assunzioni di magistrati, assegnazioni di posti, promozioni, procedimenti disciplinari?

Il Consiglio superiore della Magistratura fa in questo campo quello che normalmente faceva prima il Ministro, e il Ministro di

grazia e giustizia in questo campo faceva quello che fanno tutti gli altri Ministri. Se è possibile e legittimamente costituzionale una norma legislativa che emani delle disposizioni transitorie del genere attuale, questa norma deve operare anche nei confronti del Consiglio superiore della Magistratura.

J O D I C E. Non è una norma transitoria questa, tanto per l'esattezza formale. Non ha nè la forma nè la sostanza della norma transitoria. Questo, semplicemente per tecnica legislativa, dobbiamo precisarlo.

Z O T T A. Senatore Jodice, transitorio significa ciò che passa. Le norme sono permanenti o transitorie: permanenti quando disciplinano una serie astratta di casi che possono darsi oggi e sempre finchè non viene una norma che modifichi quella precedente; transitorie quando per circostanze particolari e per casi determinati vengano emanate norme diverse dalle generali. Lei mi potrà dire se convenga o non adottare una norma transitoria in questo campo, ma che sia norma transitoria non lo può negare.

V E N D I T T I. Allora tutte le leggi sarebbero transitorie!

Z O T T A. Onorevole Venditti, ho fatto distinzione tra norma generale ed astratta e norma individuale e concreta, la quale si riferisce ad una determinata fattispecie. Lei mi deve soltanto dire — e questo è l'unico argomento che mi può portare e sul qua-

le io sto nella polemica — che in questo caso non soccorrono i motivi che possono legittimare questa norma particolare e concreta. In linea generale però la norma ha la caratteristica di essere generale ed astratta; la norma che non è generale ed astratta ha un carattere transitorio.

Ad esempio, dal momento che dobbiamo venire a queste sottilizzazioni, nelle norme costituzionali noi abbiamo la serie di norme che hanno un carattere di permanenza e poi abbiamo le disposizioni transitorie, che disciplinano particolari casi, determinati e concreti: queste sono le norme transitorie...

**C A R U S O .** Ci spieghi come è possibile una norma transitoria di una legge ordinaria che abroghi una norma costituzionale. (*Commenti*).

**Z O T T A .** Per riguardo a lei, e chiedo venia ai colleghi, dovrò, magari con altre parole per non peccare di monotonia, ripetere quello che ho detto fino a questo momento. Mi lusingavo che fosse stato sufficiente a mettere in luce l'inesistenza di una norma costituzionale. Lei mi deve dire qual è questa norma...

**C A R U S O .** Gli articoli 97 e 105 della Costituzione.

**Z O T T A .** Io ho detto poco fa, e mi consenta ora di ripetere, che il concetto di autonomia della Magistratura...

**C A R U S O** Cominci con l'articolo 97!

**Z O T T A .** L'articolo 97 è del tutto estraneo alla presente discussione: esso parla della organizzazione dei pubblici uffici. Se lei fa interruzioni di disturbo, io non posso seguirla. Qui non si può stabilire un dialogo tra lei e me, io debbo il rispetto all'Assemblea, alla quale sono tenuto a presentare uno sviluppo logico, che non può apparire disordinato per un'interruzione che non si inserisca coerentemente nella linea del mio intervento.

Dobbiamo fermarci su questo punto. È stato creato un quarto potere, per avventura? Io non vedo — e, se sbaglio, desidero essere

fermato — se l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura abbia per caso diminuito la nostra potestà di legiferazione, o se invece il Consiglio superiore della Magistratura non sia un organo amministrativo, non sia soltanto l'erede delle attribuzioni amministrative che prima erano del Ministro. In altri termini, nella Costituzione si è voluto stabilire questo: il potere giudiziario, in campo amministrativo, aveva il suo apice nel Ministro; determinate attribuzioni, ai fini di una maggiore indipendenza di tale potere di fronte all'Esecutivo, non sono più affidate al Ministro, quindi non possono più avere quell'eventuale carattere politico che il Ministro, come parte del Governo, potrebbe portare; e allora si è inserito questo organo, che si chiama Consiglio superiore della Magistratura. Ma, in effetti, tutto il resto, il campo che è proprio del Potere legislativo, resta intatto e non è leso in alcuna maniera; tutto ciò che era possibile e lecito prima, nei confronti del Ministro, resta possibile e lecito oggi, nei confronti del Consiglio superiore della Magistratura.

**J O D I C E** Col rispetto della Costituzione! Perché adesso è entrata in campo la Costituzione, nei rapporti del Consiglio superiore della Magistratura.

**Z O T T A .** Precisamente, perché c'è stato questo spostamento di competenze dal Ministro al Consiglio superiore della Magistratura, e l'articolo in questione dice che l'assunzione, le promozioni, eccetera, che prima venivano fatte dal Ministro, oggi vengono fatte dal Consiglio superiore della Magistratura. E quello che prima era legittimo nei confronti del Ministro, oggi è legittimo nei confronti del Consiglio superiore della Magistratura, per quanto riguarda l'attività del Parlamento; e se il Parlamento poteva, nei confronti del Ministro della giustizia, al pari degli altri Ministri di tutti i settori dell'Amministrazione dello Stato, emettere norme transitorie in ordine all'assunzione di impiegati idonei nei concorsi, tale potere rimane nei confronti di suddetto Consiglio.

Del resto, sono cose che noi abbiamo fatto continuamente: basta guardare a tutti i settori, come le poste, le ferrovie, la pubbli-

ca istruzione, ed anzi dirò che in più vi è una norma fondamentale, la quale stabilisce, nello stato giuridico degli impiegati civili, che può essere assunto il 10 per cento in più degli idonei, oltre i posti messi a concorso. Ora, questa norma esiste nell'ordinamento giuridico, però il Parlamento si è speso trovato dinanzi all'istanza, giustificata e ragionevole, dell'Amministrazione, di non ripetere, per caso, un concorso, quando quello precedente ha dato un numero di idonei tale da coprire agevolmente i posti ancora vuoti e il Parlamento ha autorizzato l'assunzione di una aliquota superiore al 10 per cento dei posti messi a concorso. Si chiamano norme transitorie: norme transitorie che, intanto, hanno maggiore giustificazione nel caso in esame, in quanto qui vi è un mutamento di un sistema di promozioni.

Oggi — ed ecco i motivi che giustificano e legittimano moralmente la disposizione odierna — vi è la modificazione dei criteri di promozione, per cui costoro, che vedevano pronta, immediata, a contatto di mano la promozione, se la vedono allontanare adesso di 6, 7 od 8 anni, con i nuovi criteri che sono stati adottati nell'altra legge; ed è una circostanza, questa, di importanza straordinaria nella nostra valutazione morale, che deve essere allo sfondo di questa norma transitoria. E poi, non vi sono stati concorsi, nel 1960 e nel 1961.

Ora, il magistrato avrebbe potuto vittoriosamente conseguire la promozione nel 1960, o al massimo nel 1961 — e dico vittoriosamente perchè, se noi scendiamo a considerare quella piccola aliquota di magistrati che vengono ad ottenere la promozione per effetto di questo provvedimento, vediamo che essi hanno avuto un punto elevatissimo, 9,50 su 10.

Qui non si tratta di rimorchiare dei magistrati incapaci, che vanno avanti con la pesantezza del loro torpore, qui si tratta di magistrati che si erano già distinti e che avevano riportato punti elevatissimi.

Ecco quindi il significato della disposizione transitoria. Ed allora, se considerate che si tratta di esigenze della pubblica Amministrazione, la quale non può indugiare nell'attesa di un concorso che impiega ben 2 anni per il suo espletamento, vedrete la fonda-

tezza delle mie osservazioni. E domando all'onorevole Ministro se per avventura sia stata firmata la graduatoria del concorso del 1959 per la Corte d'Appello, dal Consiglio superiore della Magistratura. Sono trascorsi più di due anni. Io mi domando se, nel nostro senso di responsabilità, noi possiamo, in occasione dell'approvazione di un disegno di legge il quale riconosce la necessità di assegnare al 1960 e al 1961 una forte aliquota di Magistrati (perchè si sa che non si può risolvere il problema della giustizia, se dinanzi a queste necessità che sono obiettive e dichiarate non sentiamo la sensibilità di dare concretizzazione a questa esigenza valutando concorsi che sono stati già espletati e che hanno dato risultati così lusinghieri) disconoscere queste esigenze.

Ecco il significato della norma transitoria che ha diritto di cittadinanza nell'ordinamento il più ampio, il più legittimo, nell'ordinamento giuridico italiano, così come è sempre stato.

Questo è quello che abbiamo creduto di prospettare, ed io, onorevoli colleghi, sommamente debbo dire che non credo di avere trovato la soluzione la più perfetta. No, io sono qui dinanzi a voi nell'umiltà della mia persona per domandarvi se dalla discussione non possa scaturire una disposizione migliore e più efficace; sono qui dinanzi a voi per esaminarla, ma alcuni pilastri bisogna tenerli fermi. Uno, quello di non risolvere il problema attraverso la via del concorso, perchè questo significa rimandare di due anni la risoluzione di un problema gravissimo del quale il Parlamento ha il dovere di trovare la risoluzione. Due, di valorizzare coloro che hanno avuto già un risultato elevato nei giudizi delle Commissioni esaminatrici.

Noi abbiamo presentato la soluzione di guardare i tre ultimi concorsi, 1957, 1958, 1959. Noi abbiamo detto che è opportuno formare una graduatoria in base al punto riportato nell'ultimo concorso. (*Interruzione del senatore Venditti*). Onorevole Venditti, se per avventura il Senato ritenesse di adottare un'altra forma, potrebbe essere questa, onorevole Venditti, non so se l'appaghi quest'altra forma: prendere come indice il punto più elevato dei tre concorsi. Questa solu-

zione potrebbe tranquillizzare la categoria (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, purtroppo la situazione è quella che è. Io non intendo fare un processo al Consiglio superiore della magistratura, a cui tuttavia poco fa ho fatto riferimento a proposito del provvedimento, a tutt'oggi non firmato, relativo alle promozioni del 1959. Nè intendo indagare sulle cause che hanno determinato la lamentata carenza. Ma essa esiste, e noi dobbiamo provvedere. Essa dipende da alcuni fatti non ortodossi sul piano amministrativo, ed è inevitabile che, nel provvedere, la nostra sia una operazione, per così dire, di rammendo. Non mi nascondo che così potrebbe essere qualificato l'emendamento che abbiamo presentato, ma aggiungerò che se taluno ha in mente un « rammendo » più elegante (in Commissione ho già fatto tale dichiarazione) non ha che da proporlo. L'importante è che non sia disattesa quella che è l'esigenza dell'Amministrazione della giustizia. Io sarò il primo ad approvare la nuova proposta. (*Applausi*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Riccio. Ne ha facoltà.

**R I C C I O .** Onorevoli senatori, questo disegno di legge, come bene ha messo in rilievo il relatore, senatore Pelizzo (cui mi piace di rendere pubblica lode per la sua relazione, che ha il pregio della contenutezza accoppiata a quello della completezza) si inquadra in tutto un piano organico di rinnovamento dell'Amministrazione della giustizia, di cui va dato ampio riconoscimento e lode all'attuale Ministro guardasigilli. Esso risponde a un interesse generale, che è quello di un aumento più che sufficiente dei ruoli organici della Magistratura, che vengono portati da 5.703 unità a 6.990, con un incremento di ben 1.287 posti (il Ministro ne aveva proposti 1.400, ma la Camera li ridusse alla cifra attuale), e presenta poi un interesse particolare per la norma transitoria di cui all'articolo 2.

Poco vi è da dire sul primo aspetto, sul quale tutti concordano, in quanto, anche se — come è stato rilevato — la Magistratura ha assolto lodevolmente il suo compito anche quando il numero delle cause sottopo-

ste al suo esame non è stato in altri tempi inferiore a quello attuale, tuttavia occorre tener conto anche di altri fattori, che contribuiscono ad aumentare il suo lavoro ed i suoi compiti, quali l'aumento delle competenze ad essa demandate *de jure e de facto*, lo stesso aumento della produzione legislativa da parte nostra, l'intensificato ritmo e la crescente estensione degli scambi e dei rapporti sociali, tra cui specialmente quelli nel campo del lavoro, e, direi, la stessa riforma del processo civile. A questo proposito, debbo anzi rilevare che, se tale riforma è fallita — come ritengo sia fallita — nello scopo suo principale di dare al popolo una giustizia più sollecita e snella, ciò si deve in gran parte attribuire all'insufficienza del numero dei giudici istruttori, nonché dei cancellieri.

Del resto, ove rimanessero dubbi sull'impellente necessità dell'aumento degli organici, basterebbe ad eliminarli il solo dato dei 30.000 (erano sino a poco fa 40.000) processi penali pendenti innanzi alla Suprema Corte di cassazione, pendenza che non può certo addebitarsi a poca solerzia della Corte stessa, ove si consideri il lavoro da essa svolto specialmente negli ultimi anni, secondo i dati esposti dal Procuratore generale nel discorso inaugurale di quest'anno, ove si tenga presente che alla Corte suprema sono già stati destinati 20 magistrati in sovrannumero e sono stati applicati 45 magistrati d'Appello. Quindi, sulla necessità ed urgenza dell'aumento degli organici *nulla quaestio*.

Viene poi il problema del tanto discusso articolo 2, della sua costituzionalità, della sua necessità, della sua opportunità, con tutta la corona dei vari argomenti che intorno a questi temi si snodano. Ora, a me pare che, per quanto riguarda il problema della costituzionalità della norma, in essa, specie nella forma nella quale l'ha rimaneggiata la Commissione e in cui viene perciò al nostro esame, nulla vi sia che presti il fianco all'accusa.

Se è vero che l'articolo 105 della Costituzione demanda al Consiglio superiore della Magistratura le promozioni dei magistrati, è innanzitutto da domandarsi se il provvedimento di promozione, così come è congegnato nell'attuale ordinamento, che demanda il giudizio di merito a una Commissione giu-

dicatrice, sia un provvedimento formale o sostanziale. Non esito ad affermare che esso è un provvedimento formale, in quanto, anche se la nomina della Commissione giudicatrice è fatta dallo stesso Consiglio superiore, essa, una volta nominata, agisce con poteri autonomi, *de jure proprio*, e non per delega, o vincolata a determinate istruzioni, nè l'eventuale ricorso contro la graduatoria, di competenza del Consiglio superiore, può, per la sua essenza, e per la limitatezza e la singolarità dei casi, snaturare la qualità del giudizio della Commissione.

Ma, a parte la questione della natura formale del provvedimento, sta di fatto che l'articolo 2, specie nella forma, ripeto, elaborata dalla Commissione, non tocca nè il potere del Consiglio superiore circa l'emanazione del provvedimento stesso, nè il giudizio della Commissione giudicatrice, giudizio che anzi rispetta così come è stato dato, in ordine ai concorsi cui la norma si riferisce. Che cosa aggiunge la norma? Nè più nè meno che un aumento del numero dei posti utilizzabili per quei concorsi. E questa non è una norma nè molto eccezionale, nè peregrina, come ha già fatto osservare il senatore Zotta. Precedenti simili, anche per la Magistratura, prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ve ne sono stati e sono stati diligentemente citati dal relatore; non starò quindi a ripeterli. Qui mi pare utile sottolineare soltanto che, poichè il citato articolo 105 della Costituzione stabilisce anche che il Consiglio superiore, nel provvedere alle promozioni, deve procedere secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, è chiaro che essendo, queste, norme legislative ordinarie e non costituzionali, il Parlamento ha il pieno, sovrano, autonomo potere di modificarle, come ha già fatto la Camera con l'articolo 2 da essa approvato, e come ancor meglio, penso, ci accingiamo a fare noi con la nuova formulazione di tale articolo proposta dalla Commissione.

Venendo alle ragioni di necessità e di opportunità, che si compenetrano le une con le altre, a me pare che ve ne siano a iosa per essere favorevoli alla norma in questione. Si tratta di una norma transitoria; caro Venditti, non condivido il tuo parere negativo sulla transitorietà della norma; la norma

transitoria si distingue da quella generale perchè quella generale si rivolge alla generalità degli individui (ed anche questa, in realtà, si rivolge a una generalità di soggetti) ma ha anche una validità indeterminata nel tempo, mentre la norma transitoria ha una validità determinata nel tempo: ora questa norma, fatta in occasione di questa legge e di questo caso specifico, ha appunto una validità determinata nel tempo e si esaurisce con la sua unica applicazione, onde è una vera e propria norma transitoria. Del resto, quando vi è il passaggio da un ordinamento a un altro, quasi mai si sfugge alle norme transitorie.

Se tanto le norme circa il nuovo sistema delle promozioni, ancora oggi in esame presso la Camera dei deputati, quanto quelle per l'aumento degli organici fossero state emanate, anzi si fossero potute emanare subito dopo il concorso del 1959, non staremmo qui a discutere la questione. Ma questo non è avvenuto; è avvenuto anzi il contrario, che cioè sono passati due anni e non sono stati indetti i concorsi che, per legge tuttora operante, avrebbero dovuto indirsi; è stata quindi frustrata la legittima aspettativa di tutti coloro che avevano maturato la possibilità di parteciparvi (che sono poi, è bene sottolinearlo ad evitare inutili critiche, quelli stessi che avevano partecipato o potevano partecipare ai concorsi del 1957, 1958 e 1959). Non è il caso qui di fare il processo sulle responsabilità circa la mancata indizione dei concorsi: constato il fatto, ed *ex facto oritur jus*, diceva l'antica sapienza romana. Ma vi è di più. Noi non siamo solo di fronte al passaggio da un sistema di promozioni ad un altro, non siamo solo di fronte alla carenza biennale dei concorsi, con la relativa legittima aspettativa frustrata, ma siamo di fronte ad un imponente aumento di posti di organico, che non solo una ragione economico-finanziaria, ma anche una ragione di equità consiglia di distribuire nel tempo.

V E N D I T T I . Da parte di chi?

R I C C I O . È il legislatore che deve distribuirli nel tempo, proprio per rendere giustizia. Ora, se è giusta, legittima, necessaria tale distribuzione nel tempo, perchè non

farne beneficiare anche coloro che, in questi ultimi due anni, avrebbero avuto il diritto di concorrere ai posti vacanti, previsti ed imprevidi? Tra i posti imprevidi, nel puro significato della parola, vi sono anche quelli derivanti dall'aumento dell'organico, che nulla vieta di poter attribuire in giusta misura anche ai concorsi del 1957, 1958 e 1959. Sotto il profilo del calcolo delle probabilità, è una « beneficiata » — mi si passi la parola — di cui non è giusto che godano soltanto i concorrenti futuri e non anche quelli che potevano e dovevano esserlo in questi due anni e non lo sono stati. Quando poi si aggiunga, lo dico appena di sfuggita perchè è un'osservazione inconfutabile e che sta obiettivamente a base della nuova norma (sia nella forma approvata dalla Camera, sia in quella proposta dalla nostra seconda Commissione), quando si aggiunga — dicevo — l'enorme arretrato di lavoro che, specie in Cassazione, e in particolar modo in sede penale, si è venuto a formare e che esige la pronta, sicura e stabile immissione di nuovi elementi nella Amministrazione della giustizia, anche per smaltire detto arretrato... (*Interruzione del senatore Jodice*). Le statistiche sono quelle che sono, senatore Jodice; non si possono alterare i numeri, e tanto meno quelli che ha enunciato il Procuratore generale della Cassazione. Mi pare si possa concludere che davvero concorrano in favore della nuova norma esigenze di necessità e di opportunità nell'obiettivo interesse della buona amministrazione della giustizia e nella coincidenza di circostanze, che, negativamente (carenza biennale dei dovuti concorsi) e positivamente (aumento dei posti di organico) influiscono nel consentire un giusto riconoscimento di legittime aspettative

Ho detto: giusto riconoscimento; e qui mi sia permesso un altro rilievo. La norma approvata dalla Camera parlava espressamente di un certo punteggio, e propriamente 47/50 per il concorso di Appello e 67/70 per quello di Cassazione, ma non si avvidero i colleghi deputati che, così facendo, introducevano un elemento di disparità e quindi di ingiustizia. Infatti 47/50 sono molto inferiori, di oltre 1/70, a 67/70, perchè 47 per 70 fa 3.290 e 67 per 50 fa 3.350 mentre quasi si equivalgono le frazioni 47/50 e 66/70,

perchè 47 per 50 fa 3.290, come ho detto, e 66 per 50 fa 3.300, con una differenza quindi nel primo caso di 60 punti su oltre 3.000 e nel secondo caso di soli 10 punti. È chiaro che non vi può essere identità, non essendovi ulteriore frazionamento di punteggio; ma, se non vi può essere identità, sarebbe iniquo non tendere al massimo avvicinamento, che è rappresentato appunto dai 66/70 rispetto ai 47/50. Ora la norma proposta dalla Commissione, oltre a non parlare espressamente di punteggio, il che già dal lato formale migliora la disposizione, avrà peraltro la conseguenza, quando sarà fatta dal Consiglio superiore la graduatoria suppletiva ad esso demandata come è sua competenza, di far rientrare, dato l'ampliamento dei posti di Cassazione da 35 a 72, anche coloro che avevano avuto il punteggio di 66/70, che è pur sempre, sia pur di poco, superiore ai 47/50.

Un'ultima osservazione circa i punteggi; è stato osservato da qualche collega in Commissione che estendere la norma, come è stato fatto, anche ai concorsi del 1957 e del 1958, oltre che del 1959, come fatto dalla Camera, porrebbe sullo stesso piano di valutazione punteggi di varia origine nel tempo e nei modi; ma l'obiezione non mi pare fondata. Anche se è indubitabile che i tempi ed i modi sono diversi, ciò non toglie che il voto conseguito si stacca da tali tempi e da tali modi, per assumere valore autonomo e perciò comparabile, come ogni numero, intero o frazionario che sia. Che forse in tutti i concorsi per titoli, o per titoli ed esami, i punti conseguiti con le lauree e con i diplomi, pur avendo le più disparate origini, nel tempo, nello spazio e nei modi, non sono tutti valutati nella stessa misura, secondo la numerazione intera o frazionaria che li distingue?

Su altre questioni minori, come quelle dei due posti di Presidente aggiunto di Cassazione, della decorrenza prevista al 1° luglio 1960 dall'articolo 2, e del singolo punteggio (se riferirsi al punteggio più recente, come è stato previsto dalla Commissione, oppure al punteggio più alto come è proposto da altri, o a quello medio) potremo tornare in sede di esame dei singoli articoli.

Concludendo, mi pare che, da qualunque punto di vista si esamini la norma, anche se era auspicabile che essa avesse potuto non

essere emanata, a patto di stringere i tempi dell'iter legislativo dei due provvedimenti relativi all'aumento degli organici e al nuovo sistema di promozioni in un brevissimo e ormai più che sorpassato lasso di tempo, essa vada ora approvata, se non come l'*optimum*, almeno come minor male. Invero, per le esposte ragioni di obiettività, necessità, opportunità e quindi di equità e giustizia, sia pure non al 100 per cento (e chi può mai farla al 100 per cento?) mi pare che il legislatore, che voglia — come deve — tener conto di tutte le circostanze, non possa prescindere dalle considerazioni che hanno dettato la norma e che ho cercato di illustrare, nell'interesse della giustizia con la « g » minuscola e della giustizia con la « g » maiuscola. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

R O M A N O A N T O N I O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, farò poche e brevi considerazioni, con le quali, mettendo in evidenza l'opportunità di evitare l'interferenza del potere legislativo nel campo di esclusiva competenza del potere esecutivo, desidero richiamare l'attenzione del Senato, su un indirizzo che va rivisitato e corretto.

Il disegno di legge indubbiamente risponde ad un'esigenza da tutti sentita e a tutti nota. Da anni, in occasione dell'esame del bilancio della Giustizia, si è sempre da tutti i settori fatta presente la necessità di un aumento del numero dei magistrati, aumento adeguato al numero degli affari civili e degli affari penali. Il disegno di legge non avrebbe quindi dato luogo, a mio avviso, ad alcuna discussione, se non si fosse presentato il problema dell'utilizzazione di una parte dei posti di nuova istituzione per colmare le vacanze che si sono verificate nei quadri delle giurisdizioni superiori, aggravando le difficoltà del normale svolgimento della funzione giudiziaria.

Effettivamente, come è stato detto dai due colleghi che mi hanno preceduto, il mancato espletamento dei concorsi per titoli de-

gli anni 1960 e 1961, concorsi che avrebbero dovuto essere banditi il 15 gennaio di ogni anno, ha aggravato l'insufficienza numerica dei quadri. L'orientamento contrario ai concorsi per titoli, sistema del quale il Senato ha deliberato l'abolizione, ha fatto nascere il problema di come assicurare il funzionamento dei servizi giudiziari. Non potendosi bandire concorsi, il cui esito, se essi fossero banditi, potrebbe aversi fra un paio d'anni, non potendosi attendere le operazioni di scrutinio, non potendosi attendere la nuova legge sulle promozioni, che deve essere ancora esaminata dalla Camera dei deputati, non è rimasta altra possibilità, come ha detto il collega Zotta, che utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso del 1959, l'ultimo concorso espletato.

E in questi termini il disegno di legge, con l'emendamento dell'onorevole Dante, è arrivato innanzi al Senato.

La Commissione di giustizia ha approvato l'emendamento proposto dal senatore Zotta, che estende l'assunzione degli idonei ai concorsi del 1957 e del 1958.

È stato detto, in Commissione, che con l'emendamento Zotta si è aggravata la situazione, vale a dire si è peggiorato l'emendamento dell'onorevole Dante. Io penso che il rilievo non sia esatto. Vi sono magistrati che hanno partecipato al concorso del 1957 ed hanno raggiunto l'idoneità con 47 punti per i concorsi in Corte di appello e 67 per i concorsi in Cassazione; essi hanno partecipato ancora al concorso del 1958 ed hanno conservato la posizione già raggiunta nell'anno precedente; presi dallo sconforto, dalla sfiducia, non credendo più nei noti concorsi per titoli, che abbiamo abolito, non si sono presentati al concorso del 1959; ora questi magistrati verrebbero a trovarsi in una posizione di inferiorità di fronte ai colleghi che hanno partecipato al solo concorso del 1959 ottenendo identica votazione, in quanto con l'emendamento Dante non godrebbero del beneficio della norma proposta pur avendo ottenuto nei concorsi del 1957 e del 1958 la votazione prevista nel ricordato emendamento Dante.

Ecco perchè ho detto in Commissione, e ripeto qui, che l'emendamento Zotta ha mi-

giorato l'emendamento Dante, ne ha reso più giusto lo spirito.

Quindi, onorevoli colleghi, approvazione piena del disegno di legge, per quanto riguarda l'aumento dell'organico; approvazione semplice, anzi dettata da uno stato di necessità, per quanto riguarda l'utilizzazione degli idonei dei concorsi del 1957, 1958 e 1959.

Per tranquillità della mia coscienza desidero richiamare su questo punto l'attenzione del Senato.

Il continuo intervento del potere legislativo in compiti che sono di esclusiva competenza del potere esecutivo è causa di disagio per la pubblica amministrazione; il Ministero della giustizia dovrebbe incominciare a dare il buon esempio.

In uno Stato di diritto, fondato sulla divisione dei poteri, il potere legislativo fissa i criteri, fissa i modi, fissa i tempi in base ai quali deve reclutarsi il personale per le pubbliche amministrazioni ed affida questo compito al potere esecutivo. Una volta fatto questo, il potere legislativo non dovrebbe più interferire su gli atti del potere esecutivo, contro i quali si può ricorrere agli organi giurisdizionali, come il Consiglio di Stato.

C A R U S O . A meno che non vi siano interessi prevalenti!

R O M A N O A N T O N I O . Auguriamoci che non ve ne siano; in ogni modo il mio assunto è democratico e giusto; ripeto, se il potere esecutivo viola la legge, si ricorre agli organi giurisdizionali; il pubblico impiegato può rivolgersi al Consiglio di Stato.

Intanto, da qualche tempo a questa parte, in tutte le amministrazioni pubbliche si sta verificando che, con disposizioni legislative, vengono spostati i termini di quanto è di esclusiva competenza del Potere esecutivo, dando luogo a disparità di trattamento che creano preoccupazioni nel pubblico funzionario, fomentano la sfiducia ed intaccano le legittime aspettative di chi ha intrapreso una carriera, facendo affidamento sui principi che regolano lo Stato di diritto, con i quali contrastano i frequenti sconfinamenti del Potere legislativo.

Purtroppo in tutte le Amministrazioni si registrano queste forme di eccesso del potere legislativo.

Voterò favorevolmente al disegno di legge, ma sento il bisogno di richiamare alcuni precedenti, per mettere in evidenza che il male è cronico.

Con l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1946, n. 353, fu data facoltà (allora era Ministro Togliatti) al Ministro di grazia e giustizia di promuovere, secondo la graduatoria del concorso per consigliere di Corte di Cassazione, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1943, in numero non superiore a cinque, i magistrati che seguivano in graduatoria quelli già promossi. Basta questo numero per individuare i cinque magistrati cui la disposizione era destinata.

Successivamente, con l'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale del 28 giugno 1946, n. 52, veniva disposta la promozione dei magistrati che, nel concorso per 33 posti di Consigliere di Corte d'appello, indetto con decreto ministeriale del 10 marzo 1943, avevano riportato non meno di 46 punti. Fu allora una beneficiata: da 33 si arrivò a più di 100.

Mettiamoci nei panni di quelli che non godevano della disposizione e consideriamo che è bene fare del bene, ma quando per favorire alcuni si danneggiano altri, si fa più male che bene.

Altre disposizioni analoghe si sono avute con la legge 3 dicembre 1949, n. 887. Ricordo che la sostenne il collega D'Incà, che purtroppo non è più con noi; ugualmente si operò con la legge Piccioni del 1952.

Nel nostro ordinamento giudiziario con l'articolo 246 si disponeva che, espletato il concorso, potevano essere utilizzati gli idonei per coprire i posti che si rendevano vacanti durante l'anno in cui il concorso era stato bandito.

Ricordo che il ministro Zoli, non ritenendo la disposizione in armonia con i principi regolanti l'istituto del concorso, ne sostenne la abrogazione; l'onorevole Papalia presentò un disegno di legge per far rivivere detta disposizione, e la Commissione di giustizia approvò; ma in Aula il disegno di legge fu respinto.



Dunque, di questi provvedimenti ve ne sono stati già troppi, e ve ne sono stati in tutte le Amministrazioni: nella Pubblica istruzione, dove se ne sono avuti una infinità, come quello recente per i direttori didattici; nel Ministero delle finanze; in quello delle poste e telecomunicazioni, dove un concorso bandito per 1.700 posti, una volta espletato, è stato portato a 6.100 posti. Tutto ciò non incoraggia i giovani che aspirano al pubblico impiego.

Ma debbo fare ancora un'altra considerazione. Il Senato, approvando il disegno di legge riguardante le promozioni a magistrato di Corte di appello e di cassazione, (forse in quella legge l'emendamento Zotta non poteva assumere carattere di disposizione transitoria perchè la transitorietà presuppone l'allacciamento tra la legge che muore e la legge che nasce con oggettività identica), ha deliberato l'abolizione dei concorsi per titoli, manifestatisi strumento non idoneo per la scelta dei migliori. Ora, se non vogliamo mentire a noi stessi, dobbiamo riconoscere che, approvando questo emendamento, noi finiamo per utilizzare ancora una volta un sistema che abbiamo abrogato. Questa è purtroppo la verità.

Vi è una terza considerazione. L'ordinamento giudiziario tuttora in vigore è quello del 1941, il cui articolo 145, con le parziali modifiche apportate dall'articolo 2 della legge n. 1964 del 1952, statuisce che le promozioni dei magistrati avvengono mediante concorsi per titoli e mediante scrutinio e che le vacanze sono attribuite per quattro decimi ai vincitori di concorsi per titoli e per sei decimi a coloro che hanno partecipato allo scrutinio per merito distinto o per merito semplice.

Approvando l'emendamento andiamo, sì, incontro ai magistrati nei confronti dei quali la Commissione giudicatrice del concorso del 1959, si è pronunciata in modo lusinghiero tanto da essere quasi dolente di non potere promuovere per mancanza di posti...

M A G L I A N O . Questa è la verità.

R O M A N O A N T O N I O . Non dico mai se non la verità, presidente Magliano! (*Commenti*).

Dicevo dunque che la disposizione in esame favorisce coloro i quali hanno partecipato al concorso per titoli; ma dimentica che in tal modo vengono a trovarsi in una posizione difficile coloro che avrebbero potuto partecipare allo scrutinio, e sono i magistrati più anziani, sono gli « sfortunati » dei concorsi, sono quelli che oggi attendono preoccupati il responso del Senato. Onorevoli colleghi, dobbiamo guardare l'una e l'altra faccia della medaglia, sentire tutte le campane, perchè il problema è scabroso, e, ripeto, talvolta, ritenendo di fare bene, si fa più male che bene!

Un ultimo punto. Il concorso bandito dalla Pubblica amministrazione è un'offerta d'impiego, sia all'ingresso, sia nel corso dello sviluppo della carriera. Nel bando di concorso sono fissate le norme da osservarsi, norme poste sia a tutela degli interessi dell'Amministrazione, sia a tutela dei partecipanti al concorso, sia a tutela di coloro che non vi hanno partecipato e che potrebbero partecipare ad un altro concorso futuro. Se queste norme sono rispettate, tutto va bene, ma se riapriamo i termini del concorso già chiuso creiamo una situazione di imbarazzo per molti.

Queste considerazioni debbono farci meditare, almeno per il futuro. Un particolare stato di necessità, la mancanza di concorsi, il cambiamento dei sistemi di promozione sono tutte cause che hanno creato uno stato di difficoltà per la pubblica amministrazione. Nell'interesse supremo della Giustizia è giusto che si provveda in qualche modo perchè la Giustizia cammini; ma dobbiamo dire a noi stessi che, quando un concorso è chiuso, il ciclo è finito e nessun Parlamento può riaprirlo. Questo significa rispettare i principi dello Stato di diritto. Ripeto, valga questo principio per il futuro ..

C A R U S O . Adesso lei voterà a favore?

R O M A N O A N T O N I O . Sì. (*Interruzione del senatore Venditti*).

Ma non voglio tediarvi oltre. Giorni or sono, nel mio studio, tre stanze tutte piene di libri, mi è capitato sotto mano il lavoro di un mio maestro spirituale, Pasquale Stanislao Mancini, un libro vecchio, che, pensate, ricordo di aver comprato su una bancarella

a Torino. Era un corso di lezioni tenute appunto all'Università di Torino sul tema: « Introduzione alle scienze giuridiche ». Ebbene Pasquale Stanislao Mancini scriveva, ad un certo punto, che la norma giuridica deve essere caratterizzata dalla serenità, deve essere l'espressione della serenità del legislatore; e perchè vi sia questo requisito, bisogna che, attraverso la norma giuridica, non si possano individuare le persone che si avvantaggeranno della norma stessa; se questa individuazione è possibile, delle ombre, dei sospetti cadono sul legislatore.

Riteniamo che queste ombre questa volta non sussistano, ma facciamo in modo di ritornare ai rigorosi principi dello Stato di diritto. Solo così non si piatirà più la norma di favore, che annulla il prestigio della burocrazia, indotta all'umiliazione. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Jodice. Ne ha facoltà.

**JODICE** Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, illustre Presidente, il collega Romano ha chiuso con un ricordo storico; io aprirò con un ricordo letterario.

Si rappresentava a Modena la famosa tragedia dell'Alfieri, il « Saul ». L'interprete principale era Gustavo Modena, come tutti sapete, repubblicano. In un palco si trovava Giovanni Prati. Alla fine della rappresentazione, quando gli applausi scrosciavano in favore di Gustavo Modena, Giovanni Prati gli scrisse un bigliettino in cui scherzosamente diceva: « Repubblica tu sudi dal capo insino ai pie' — ma in grazia degli scudi ti adatti a far da Re » L'epigramma, *mutatis mutandis*, potrebbe essere applicato al collega Romano, il quale dopo aver fatto una critica serrata alla legge in esame, ha finito col dire: voterò a favore.

**RICCIO.** Vuol dire che ne riconosce le ragioni di opportunità.

**JODICE.** Di guisa che, nonostante le perplessità sollevate dal collega Romano, che sono condivise anche da noi, che noi, anzi, abbiamo per primi manifestato in sede di

Commissione, noi siamo convinti che il Governo, molto verosimilmente, riuscirà anche questa volta, come appare dall'emendamento Zotta, a conseguire...

**RICCIO.** C'è un emendamento della Commissione, non c'è un emendamento Zotta

**JODICE** Non intendo fare questioni di forma; io guardo alla sostanza. So che lo emendamento è stato preparato dal senatore Zotta; e so pure che l'emendamento del senatore Zotta è stato fatto proprio dalla Commissione. La paternità, a mio modestissimo avviso, non è per questo cambiata

Ma, come dicevo, non interessa la forma, perchè la sostanza ci dice che con quell'emendamento, sia esso del senatore Zotta o della Commissione, il Governo molto probabilmente riuscirà a conseguire un'altra spettacolare vittoria contro l'ordine democratico, un'altra spettacolare vittoria contro l'assetto costituzionale dello Stato. Il Consiglio superiore della Magistratura sarà svuotato di una delle sue più gelose prerogative e la Magistratura italiana (e notate che sarà tutta la Magistratura italiana) vivrà e respirerà in un'atmosfera avvelenata di sospetti, di rancori, di odi, e persino di cannibalismo!

**GONELLA, Ministro di grazia e giustizia.** Ma lei conosce il testo del disegno di legge presentato dal Governo? Esso non tratta di questi argomenti

**JODICE** Ne discuteremo in seguito, adesso stiamo parlando dell'emendamento Zotta.

**GONELLA, Ministro di grazia e giustizia.** Lei parla del Governo non dell'emendamento Zotta.

**JODICE.** Mi fa piacere che lei insista nella sua interruzione, onorevole Ministro, perchè così mi consente di rilevare che ancora una volta noi ci troviamo nella strana paradossale situazione di un Governo, rappresentato in questa occasione da un Ministro, che subisce, sia pure a malincuore, lo

operato del Parlamento senza elevare una protesta. Perchè, onorevole Ministro — ed è questa la buona occasione per mettere le carte in tavola — noi sappiamo che l'emendamento Zotta è stato comunque subito dal Governo a mezzo del Ministro di grazia e giustizia. (*Interruzioni dal centro*). Noi sappiamo che l'emendamento Zotta non è stato sino a questo momento sconfessato. Abbiamo chiesto in Aula e in sede di Commissione il parere del Governo, in quell'occasione rappresentato dal Sottosegretario. Che risposta abbiamo avuto? Abbiamo sentito forse dire che il Ministro non era d'accordo? Non lo abbiamo sentito dire e non lo sentiremo dire ora qui. (*Interruzioni dal centro*).

**M A G L I A N O** Senatore Jodice, il Sottosegretario dichiarò che il Governo per un dovere di coerenza non poteva che mantenere l'atteggiamento assunto alla Camera, ma naturalmente si rimetteva alla Commissione.

**J O D I C E** Ma io non sto affermando, onorevole Magliano, che nel caso in esame il Ministro od il Sottosegretario abbiano tentato indebita pressione sul Potere legislativo! Comunque, non è questo che ora interessa. Io affermo, invece, che se la legge viene approvata, viene approvata anche dal Governo, perchè il Governo ha la fiducia di questa maggioranza.

Ed è con sistemi simiglianti che il germe canceroso della dissoluzione ha invaso questo settore dei poteri dello Stato e ne sta rodendo i tessuti connettivi. Ce ne accorgiamo in seguito. La crisi della Magistratura ormai è manifesta, onorevoli colleghi. La crisi di questo altissimo settore dell'apparato statale traspira da tutti i pori. E non saranno certamente i cincischiamenti o le virtuosità dialettiche dell'onorevole Zotta in questa aula, o dell'onorevole Dante alla Camera, che potranno far scomparire dalla realtà storica del Parlamento italiano questo audacissimo colpo mancino alle nostre istituzioni democratiche.

**G O N E L L A**, *Ministro di grazia e giustizia*. Ce l'avete sempre chiesto voi l'aumento dei posti di ruolo. Questa è la legge che provvede a quel fine.

**J O D I C E**. Non capisco perchè il Ministro se la prenda tanto. Io sto parlando dell'emendamento Zotta, non del disegno di legge governativo.

**G O N E L L A**, *Ministro di grazia e giustizia*. Quello, senatore Jodice, è un dettaglio, l'aumento dei posti di ruolo è l'oggetto della discussione.

**J O D I C E** Onorevole Ministro, l'aumento dei posti di ruolo è tanto una cosa ben accetta che non la discutiamo neppure, perchè una volta tanto dobbiamo riconoscere che questo provvedimento di legge soddisfa l'esigenza di allargamento dell'organico della Magistratura. Ma non è di questo che si sta discutendo. E se l'onorevole Ministro è per caso contro l'emendamento Zotta si dovrebbe compiacere anche del fatto che la discussione e i contrasti sorgono soprattutto sull'emendamento Zotta. È fuori dubbio infatti che la crisi del nostro sistema democratico, edificato a costo di tanti sacrifici e di tanto sangue, ha fatto la sua più manifesta apparizione proprio in occasione della discussione di tutti i disegni di legge che dovrebbero, nell'intento del ministro Gonella, dare concreta attuazione al cosiddetto piano organico di rinnovamento dell'Amministrazione della giustizia nel nostro Paese. Perchè qui, onorevoli colleghi, noi non siamo nel campo dell'opinabile; l'emendamento Dante, che assume caratteristiche penosissime nell'emendamento Zotta, sancisce il principio, assolutamente senza precedenti nel nostro ordinamento giuridico, secondo il quale il Potere legislativo, in barba a tutte le leggi che esso stesso ha emanato, in barba all'or ora edificato Consiglio superiore della Magistratura, in spregio evidente della Costituzione e facendo malgoverno della logica più elementare e del comune buonsenso, si assume il diritto di fare le promozioni, con legge, di un numero preciso di magistrati, che sono, per effetto delle barbate graduatorie del 1957-1958, e 1959, già identificati individualmente, pregiudicando enormemente tutti quegli altri magistrati che dovranno prendere parte ai concorsi e agli scrutini e in modo particolare quei magistrati che, avendo già superato lo scrutinio, dovrebbero assistere al

desolante spettacolo della fuga vittoriosa di coloro che beneficeranno dell'emendamento. (Interruzione del senatore Riccio)

Ci troviamo quindi di fronte ad una clamorosa violazione del principio della generalità della legge e a una violazione ancora più manifesta degli articoli 97 e 105 della nostra Costituzione, che attribuiscono esclusivamente al Consiglio superiore della Magistratura il diritto di procedere nei modi e nelle forme di legge, che noi abbiamo già emanato, alla promozione dei magistrati.

Qui evidentemente si inserisce l'equivoco Zotta. Il senatore Zotta nell'illustrare il suo emendamento ha affacciato ancora una volta la tesi, in virtù della quale con l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura altro non si sarebbe fatto che trasferire al Consiglio i poteri che, in rapporto ai magistrati, aveva in precedenza il Ministro di grazia e giustizia. L'errore fondamentale di cui non ha voluto mai accorgersi l'onorevole Zotta, e che noi dobbiamo denunciare ancora una volta, sta nel non ricordare che il Consiglio superiore della Magistratura è stato istituito dalla Carta costituzionale, e che i suoi poteri, a differenza di quelli che ha il Ministro di grazia e giustizia, sono fissati con norma costituzionale.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. No, con legge ordinaria.

C A R U S O Con una legge ordinaria di attuazione della norma costituzionale (Interruzioni e commenti).

P R E S I D E N T E Il disegno di legge è stato approvato con procedura ordinaria

J O D I C E . Ma è la Costituzione e non la legge ordinaria, che ha stabilito quali sono i poteri del Consiglio superiore della Magistratura. Noi abbiamo staccato dall'ordinamento dello Stato, così come era concepito precedentemente, il terzo Potere, quando abbiamo dato l'autonomia .

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Mai si parla di Potere, ma soltanto di Ordine giuridico.

J O D I C E . Il cosiddetto terzo Potere. Qui ci siamo sempre espressi così. E terzo Potere è e continuerà ad essere, finchè non arriverà ad essere addirittura strapotere.

Ora, per giustificare questa abnorme presa di posizione, che contrasta in modo irriducibile con le esigenze di una gelosa custodia dell'ordine democratico e col proposito tante volte espresso a parole, anche dall'attuale Presidente del Consiglio, di moralizzare la vita pubblica, si fa ricorso a pretestuose esigenze di servizio. Perchè ormai è a tutti noto, anche al di fuori delle categorie interessate, come sia il Ministro di grazia e giustizia, sia il Consiglio superiore della Magistratura, oltre che dichiararsi contrari all'emendamento, si siano dichiarati altresì contrari a che siano banditi i concorsi col vecchio sistema, con ciò autorevolmente dimostrando di non dare eccessivo peso alla tesi di coloro che sostengono che, per rimettere in sesto l'apparato giudiziario italiano, bisogna fare progredire subito — e quindi con legge — alcuni bene individuati magistrati in Corte d'appello, ed altri meglio identificati magistrati in Corte di cassazione.

L'emendamento, in conclusione, mette in essere il caso tipico della *lex in privos lata*, della legge, cioè, che difetta in modo assoluto della peculiare caratteristica della generalità, che ogni norma giuridica degna del nome dovrebbe imprescindibilmente avere, ed acquista perciò — è inutile che ce lo nascondiamo — l'apparenza e la sostanza di una manovretta di destrezza, escogitata per favorire determinate persone. Questa è la sostanza del problema!

Ed ecco, potrei dire col D'Annunzio, « che qui l'angoscia mi rende irrequieto », perchè io, dietro questo emendamento, vedo il sorriso sarcastico di una certa unione di magistrati la quale non ha rinunciato, e non intende rinunciare in modo assoluto, al suo strapotere

Ebbi modo di dire in altra occasione che quell'associazione, nonostante il numero esiguo dei suoi aderenti, esercita un'influenza delicatissima in vasti settori, dentro e al di fuori del settore giudiziario. Sarei proprio desolato se, alla fine di questo dibattito, dovessi arrivare alla conclusione che tale as-

sociazione continua la sua opera deleteria nella famiglia della Magistratura, seminandovi rancori e delusioni

Ma l'aspetto più desolato del problema, onorevoli colleghi, a me pare che sia nel fatto che l'emendamento Dante in specie, e l'emendamento Zotta in genere, si propongono di promuovere i magistrati dichiarati idonei in uno dei più screditati concorsi negli annali della Magistratura italiana! Perché io oso affermare, senza tema di essere smentito, che quello del 1959 è stato uno dei più screditati concorsi che si possano annoverare negli annali della Magistratura italiana!

È ormai a tutti noto, onorevoli colleghi, che contro l'operato delle Commissioni esaminatrici.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Commissioni nominate dal Consiglio superiore della Magistratura!

J O D I C E . Il concorso è stato fatto nel 1959, con il crisma della legalità, quindi attraverso Commissioni nominate dal Consiglio superiore della Magistratura; è, questa, una esplicazione superflua, a me pare! È ormai a tutti noto, dicevo, che, contro l'operato delle Commissioni esaminatrici per i concorsi per la Corte di cassazione e di appello, banditi con decreto ministeriale 15 gennaio 1959, furono proposti numerosi reclami al Consiglio superiore della Magistratura, il quale Consiglio superiore, rinnegando, in un modo veramente impressionante, una giurisprudenza che è costante da oltre un ventennio, ha, fra l'altro, deciso — vi sono qui molti giuristi valentissimi, dell'altra parte, e da essi intenderei sapere se sottoscrivono questo principio — in occasione dei reclami proposti avverso i concorsi del 1959, dicevo, ha stabilito il principio che non costituirebbe vizio di legittimità la mancata indicazione dei criteri di massima, ed ha respinto tutti i reclami. Senonchè i reclamanti non si sono acquietati, e così sia la graduatoria del concorso per la Cassazione che la graduatoria per la Corte di appello sono attualmente oggetto di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato; e l'impugnativa riguarda sia gli atti

delle Commissioni che le decisioni del Consiglio superiore.

Ora, onorevoli colleghi, io mi domando: ma che cosa avverrà il giorno in cui, dopo l'approvazione eventuale e la messa in esecuzione dell'emendamento Zotta, che cosa avverrà se il Consiglio di Stato accoglierà i ricorsi dianzi cennati e provocherà quindi uno scombussolemento, un completo rimaneggiamento delle graduatorie fatte in base all'operato di quelle Commissioni?

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Scusi, senatore, ma l'emendamento Zotta, se ben capisco, riguarda i posti messi a concorso, non i risultati del concorso. Quindi prescinde dai vincitori del concorso

J O D I C E . Vorrei rendermi conto dell'osservazione che lei mi fa. Io dico: l'emendamento Zotta per l'attribuzione di 72 posti alla Corte di cassazione e di 115 posti in più a quelli fissati nel concorso, che cosa intende proporre? Propone che essi vengano assegnati agli idonei dei concorsi del 1959, del 1958, del 1957. Ora, io dico: gli idonei sono stati dichiarati tali in base ad un esame — che ha fatto la Commissione — dei titoli presentati dai vari candidati. La Commissione, in base a questi titoli, ha proclamato idonei determinati candidati. Avverso questa dichiarazione di idoneità è stato proposto ricorso al Consiglio superiore della Magistratura, e poichè il Consiglio superiore lo ha rigettato, adesso c'è il ricorso al Consiglio di Stato. Se il Consiglio di Stato accetta questo ricorso e dice che non potevano essere dichiarati idonei quelli che sono stati ritenuti tali in base a questa graduatoria, in base alla quale ora dovrebbero essere promossi con l'emendamento Zotta, cosa succederà?

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma non riguarda i vincitori, riguarda il numero dei posti da mettere a concorso; cioè prescinde dal fatto che sia Tizio, Caio o Sempronio.

J O D I C E . Il fatto di nascondersi dietro questa velina non mi pare giusto, perchè potremmo mettere accanto all'emendamento

Zotta le fotografie di coloro che usufruiranno del beneficio.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento Dante faceva riferimento ai voti, cioè ai risultati del concorso, non al numero dei posti da mettere a concorso: sono due aspetti diversi.

J O D I C E . Ma è una pizza rovesciata: il numero di coloro che ne beneficerà resta sempre quello ed è individuato al punto che noi, come ho detto, **potremmo mettere le fotografie**.

Non si può dire, onorevoli colleghi, che quei ricorsi siano infondati o manifestamente infondati, perchè essi mettono in chiara evidenza molteplici illegittimità commesse dalle dette Commissioni in favore di alcuni concorrenti, ai danni di altri più meritevoli. Ora, quando facciamo le leggi dobbiamo tenere presenti i fatti: *ex facto oritur ius*, diceva il senatore Riccio. E sono questi i fatti che dovrebbero renderci cauti di fronte a certe proposte di legge.

È stato denunciato che quelle Commissioni hanno passato completamente sotto silenzio qualche precedente negativo di qualche magistrato, che era apparso in partenza favoritissimo, nonostante il fatto che durante la dittatura fascista fosse stato componente del cosiddetto Tribunale speciale per la difesa dello Stato e che, dopo la caduta del fascismo, avesse dimostrato ulteriormente la sua faziosità trasferendosi al Nord e mettendosi a disposizione del cosiddetto Governo repubblicano di Salò.

M A G L I A N O . Ma allora ha fatto male il Consiglio superiore della Magistratura... (*Commenti*)

J O D I C E . Non capisco a che proposito venga fatta questa osservazione, quasi che noi fossimo i difensori di fiducia del Consiglio superiore della Magistratura. Noi qui costituiamo il Parlamento, ed io sto denunciando dei fatti.

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, la prego di non raccogliere le interruzioni. Pro-

segua nella sua esposizione, che sarà fedelmente trascritta a verbale.

J O D I C E . Quelle Commissioni avevano inoltre passato sotto silenzio il fatto che un tale candidato avesse ricoperto, durante la dittatura fascista, la carica di capo Gabinetto del famigerato Ispettorato generale della razza, ufficio — come tutti sanno — che attuava in Italia le misure razziali imposte dai tedeschi e dall'assemblea di Castelvecchio, ove si era affermato il principio che gli ebrei dovessero essere considerati tutti nostri nemici.

Si è lamentato inoltre, in detti ricorsi, in relazione ad un altro concorrente, che la Commissione avesse attribuito a questi, a titolo di speciale appannaggio, l'eccezionale direzione dell'ufficio. Cioè questo capo di ufficio giudiziario aveva avuto riconosciuto meriti eccezionali nella direzione del suo ufficio, mentre, allo stesso, in precedenza, a chiusura di una ispezione disposta dal Ministero, era stato elevato l'addebito di una situazione allarmante, costituita dal fatto che venivano negletti e abbandonati a se stessi, in istruzione e in fase di giudizio, processi, niente di meno, con imputati detenuti!

Intanto, onorevoli colleghi, avviene ora che a siffatti concorsi, che avrebbero dovuto essere posti nel nulla dal Consiglio superiore della Magistratura, e che non è improbabile che lo siano dal Consiglio di Stato (perchè, nonostante tutto, noi riteniamo ancora di dover credere in uno Stato regolato dal diritto) a siffatti concorsi, dicevo, con gli emendamenti Dante e Zotta, si vuole non solo dare un definitivo crisma giuridico ma attribuire addirittura effetto ultrattivo.

Credo che valga la pena di ricordare che contro tale arbitrio si è levata tutta la stampa e tutta l'opinione pubblica italiana, anche nei settori non direttamente interessati, e che sono state poste in rilievo la palese ingiustizia, la parzialità e l'incostituzionalità degli emendamenti proposti dall'onorevole Dante e dal senatore Zotta.

Per cominciare dalla stampa non « inquinata » (*ilarità dalla sinistra*) citerò « Il Giornale d'Italia » del 15 marzo 1961, il quale, ad esempio, ha espresso l'avviso che l'emen-

damento, e cito le parole testuali, « intacca il principio di indipendenza della Magistratura e realizza una forma di eccesso di potere ». « La Tribuna », (vedete fin dove arrivo!) nel numero del 20 aprile 1961 scrisse a chiare lettere che la Camera, approvando l'emendamento Dante, aveva esercitato un potere che non aveva, ponente in essere un tipico caso di eccesso di potere. La rivista « Terzo potere » di Palermo, nel numero del gennaio dell'anno corrente, parlando dell'emendamento Dante, ebbe a dire che le promozioni verrebbero così conferite per un atto di volontà del potere legislativo anziché, come prescrive l'articolo 105 della Costituzione, dal Consiglio superiore della Magistratura. Ugualmente, la rivista « La Magistratura », il settimanale « Il mondo », il giornale « La Giustizia », ed altri quotidiani, settimanali e riviste, hanno concordemente denunciato il fatto che l'attribuzione di 115 posti di magistrato di Corte d'appello e di 72 posti di magistrato di Corte di cassazione al riesumato concorso del 1959, « equivale, diceva " Il mondo ", *tout court*, sul piano pratico, al bando di altri tre concorsi per titoli di 38 posti, con i vincitori che stanno là già pronti a disposizione ».

Oseremo noi non tener conto alcuno di tutto ciò, onorevoli colleghi? Oseremo noi sfidare la stampa, l'opinione pubblica, la democrazia, la Costituzione e la stessa Magistratura? Fatelo, se vi aggrada! Noi lasciamo a voi la responsabilità di approvare questo emendamento, perchè noi dobbiamo sapere e far sapere che l'emendamento è passato con un voto di parte, e che questo voto di parte è della vostra parte.

Per tale motivo abbiamo sentito, anche in questa occasione, il dovere di denunciare questa ennesima sortita di un Governo democristiano, del Partito di maggioranza, contro la democrazia. Siete voi che avete fatto, o farete, questa sortita se approverete lo emendamento. Non mi interessa che il Ministro di giustizia sia contrario se voi l'approverete! Per noi l'approvazione dell'emendamento rappresenta un'ennesima vostra sortita contro l'ordinamento democratico italiano. (*Interruzione del senatore Cornaggia Medici. Commenti dal centro*) Perchè, ono-

revoli colleghi, trasportare in queste Aule il favoritismo come criterio legislativo, significa screditare il Parlamento e, con esso, tutte le istituzioni democratiche.

Non basta, per il consolidamento e lo sviluppo dello Stato repubblicano, che il Governo, o i suoi più qualificati esponenti, vadano in giro invitando tutti, come a una novella crociata, alla difesa della democrazia. Occorre invece che il Governo, che il Parlamento, che il Partito di maggioranza, il quale ha la responsabilità del Governo, impongano a se stessi il costume democratico che si estrinseca, in modo specifico, nel rispetto delle leggi e nell'osservanza e nell'attuazione della Costituzione.

Onorevoli colleghi, l'emendamento Dante, e più ancora l'emendamento Zotta, danno in quest'Aula il diritto di cittadinanza al favoritismo. Per votare, come noi voteremo, contro tale sistema, basterebbe che non dimenticaste che il favoritismo nasce dal senso dell'arbitrio ed è perciò nemico dell'uguaglianza dei cittadini, e quindi della libertà e della democrazia. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E**. È iscritto a parlare il senatore Venditti. Ne ha facoltà.

**V E N D I T T I**. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi permetta di dire l'onorevole Ministro, prima di ogni altra cosa, che sono lieto di potergli confermare oggi, dopo undici anni, la devozione ammirata che ho avuto per lui dal giorno in cui ebbi l'onore di essere suo collaboratore al Ministero della pubblica istruzione. Per questo motivo posso parlare e debbo parlare con maggiore serenità di coloro che mi hanno preceduto.

Noi dobbiamo semplicemente esaminare il famoso emendamento Zotta o, per meglio dire, l'emendamento della Commissione di grazia e giustizia: questo emendamento ha molti padri e, quando vi sono molti padri, anche per le leggi si può generare confusione. È appena il caso di ricordare a me stesso, non al Ministro certamente, che due anni or sono, in sede di discussione del bilancio della Giustizia, si desideravano dall'onnipotenza del Guardasigilli provvedimenti

che era assurdo desiderare. Quale che ne fosse — ed era ed è grande — il valore e quale che ne fosse — ed era egualmente grande — la volontà, poco o nulla poteva fare il Ministro nei confronti di uno stato di carenza che derivava da elementi sopra umani, da elementi storici, da elementi tecnici.

Ricordato ciò, esaminiamo l'emendamento che si vuole chiamare Zotta ma che sarebbe meglio chiamare della Commissione di giustizia. Nessuna discussione da parte mia sulla situazione obiettiva di insufficienza degli organici. È un fatto scontato. Io per primo, due anni fa, in contraddittorio con l'amico onorevole Papalia, ebbi a dichiarare che il Governo e per esso il Guardasigilli non poteva rispondere della deficienza degli organici. Se adesso si propone un aumento degli organici, bisogna esaminare, però, onorevole Ministro, con quali mezzi si ottiene questa integrazione. Ed io l'esaminerò evitando altre questioni che potrebbero anche essere care a chi si leva a parlare dall'estrema sinistra ... (Interruzioni).

Se debbo parlare, la stessa Presidenza mi usi la cortesia di consentirmi di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi molto, senatore Venditti, è il Presidente della Commissione che mi ha interpellato.

VENDITTI. Io debbo parlare, signor Presidente; debbo fare il mio dovere, che è anche un mio diritto.

PRESIDENTE. Continui pure, senatore Venditti.

VENDITTI. Se il Presidente della Commissione deve comunicare con lei, io posso anche aspettare.

PRESIDENTE. Mi è stata soltanto rivolta una domanda, a cui io ho risposto. Non credo proprio che sia il caso di fare un appunto alla Presidenza!

VENDITTI. La prego, comunque, di raccogliere questa mia doglianza. È già molto amaro che un dibattito di tanta gravità, che impegna la Magistratura italiana e

tutti coloro che hanno partecipato alle polemiche — e sono state infinite — intrecciatesi su questo argomento, sia stato inserito, con una forma di cautela che rasenta la clandestinità, in un ordine del giorno del quale nessuno poteva prevedere lo svolgimento.

PRESIDENTE. Non è esatto: l'ordine del giorno è stato annunciato tempestivamente.

VENDITTI. Fino a ieri, signor Presidente, era stata annunciata una data: il 5 luglio; poi fu annunciata quella del 7 luglio; infine telefonicamente i senatori, anche quelli infermi, tra i quali potrebbe essere anche colui che ha l'onore di parlare, sono stati convocati per oggi per il prosieguo della discussione di questo disegno di legge. È per ciò che la discussione avviene dinanzi ad una serie di banchi vuoti.

PRESIDENTE. Altre volte, senatore Venditti, altri hanno parlato mentre lei era assente. Comunque continui pure, e si rassereni.

VENDITTI. E, infatti, signor Presidente, io l'avevo pregato soltanto di raccogliere una mia doglianza: torno alla discussione.

Non parlerò di incostituzionalità, poiché non spetta a me parlare di questo argomento. Voglio soltanto dire che, se è esatto, come ha detto il Ministro e come io riconosco, che con questo disegno di legge (il disegno di legge è una cosa, l'emendamento è un'altra) si tenta di ridurre, non già di abolire, la carenza degli organici, è anche vero che bisogna vedere come questa carenza venga ad essere ridotta. Se si viene a ridurre la carenza degli organici mediante un espediente che è illegittimo nel suo presupposto e nelle sue conseguenze aberrante, io mi permetto di dire che il rimedio è peggiore del male.

Perché si tratta di un rimedio illegittimo nel suo presupposto? Perché si tratta di un rimedio aberrante nelle sue conseguenze? Questa è la breve dimostrazione che io mi propongo di dare, lasciando ai colleghi



dissertazioni di altra natura, come quella fatta, per esempio, dal collega Romano Antonio. Egli ha scomodato perfino il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, affermando che non c'era da meravigliarsi se oggi il Guardasigilli provvede a 72 più 115 unità, quando il ministro Spallino ha creato non so quanti nuovi posti, e quando il ministro Bosco ne ha creati non so quanti altri. Mi permetterei, se la porta non fosse già sfondata, di ricordare che ben diverse sono le situazioni: diverso è il caso quando si parla di magistrati, che costituiscono uno dei tre poteri fondamentali dello Stato; diverso è quando si parla di funzionari, che costituiscono semplicemente altrettante unità in sede amministrativa. Sono cose che si condannano da sé per la disinvoltura con la quale sono state enunciate.

Perchè dunque il rimedio è peggiore del male, come dicevo? Perchè, in altri termini, il rimedio che si propone per dare ossigeno agli asfittici organici è un rimedio illegittimo e aberrante nelle sue conseguenze?

Per non usare parole che possano essere fraintese, io mi permetto, per la prima ed ultima volta, di leggere anzichè improvvisare. E leggiamo innanzitutto — perchè qui probabilmente stiamo dimenticando quello che è l'argomento principale — l'emendamento della Commissione, che è stato spacciato all'insegna della conciliazione, del compromesso, del toccasana, che si diceva potesse contentare tutti, mentre, amico Magliano, non ha contentato nessuno. Esso dice: « A copertura delle altre vacanze risultanti dall'aumento dei ruoli a norma dell'articolo 1, il numero dei posti messi a concorso negli anni 1957, 1958 e 1959 » — si tengano presenti fin d'ora queste tre date — « per la nomina a magistrato di Corte di cassazione ed a magistrato di Corte d'appello è elevato rispettivamente di 72 e di 115 unità. Il Consiglio superiore della Magistratura, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formerà, relativamente a ciascuna di dette funzioni e sino al numero dei posti indicati, una graduatoria suppletiva » (prego l'amico onorevole Cornaggia Medici di ascoltarmi: siamo già tanto pochi in questa

Aula che, se alcuni parlano fra loro, si determina un dialogo tra il Ministro e me, che potrei anche fare nel suo Gabinetto con maggior comodità sua e mia) « in base al voto conseguito da ciascun magistrato nell'ultimo concorso a cui ha partecipato, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza e, a parità di condizioni, della maggiore anzianità, con esclusione di coloro che comunque abbiano conseguito la promozione con decorrenza anteriore al 1° luglio 1960 ». Si terrà conto, quindi, per quel che riguarda la formazione di questa graduatoria suppletiva, dei tre concorsi, polarizzandosi però sul voto conseguito soltanto nel terzo dei tre concorsi indicati.

Una prima osservazione, onorevole Ministro, che attiene alla illegittimità di questo emendamento: è violata l'autonomia dei singoli concorsi. In conclusione i 72 posti di aumento, malgrado siano destinati indistintamente ai tre concorsi, andranno sostanzialmente a favore d'un solo concorso (che, come vedremo, sarà quello del 1959 il quale ne assorbirà 70, come risulta da un calcolo molto facile, fatto appunto in base a quella tale algebra che il Ministro nega ma che pur esiste). Illegittimità, dicevo, perchè ogni concorso ha la sua autonomia, ha le sue « circostanze », nel senso giuridico della parola; ogni competizione ha le sue note differenziali che non autorizzano a trarre nessuna illazione oltre i limiti di essa. Cumulare tre competizioni con criteri che prescindano dal periodo obbligatorio, più o meno fortunato, di scelta dei titoli, dalla difformità dei criteri di valutazione adottati da ciascuna Commissione valutatrice, dall'influenza del maggiore o del minor numero di posti disponibili, dalla quantità dei concorrenti, eccetera, significa violare l'autonomia dei concorsi. Questo come primo elemento di critica da parte dell'uomo della strada, che non occorre sia un senatore.

Quelle che però suscitano ancor più lo stupore sono le conseguenze. Mi rivolgo a questo proposito proprio all'onorevole Ministro, appunto con il presupposto della stima e dell'ammirazione che professo per lui. Voglio esemplificare, in questo caso, perchè il nostro è un popolo che rifugge dalle idee astratte: abbiamo bisogno dell'iconografia

Supponete, per esempio, che Tizio partecipi al solo concorso del 1958 e consegua punti 66, che sono quelli che occorrono, secondo l'« editto » della Commissione di grazia e giustizia. Egli però non si espone alla competizione successiva: va in villeggiatura, fa una crociera, va in esilio. Prendiamo invece Caio, che ha preso parte al medesimo concorso riportando l'eguale votazione di 66 punti: egli, anzichè fare il villeggiante o il crocierista o l'esule, crede suo dovere morale partecipare anche al successivo concorso (il coraggio è un nostro fatto personale, ma disertare può anche essere viltà). Questo Caio immaginario, che domani potrebbe anche essere reale, è una persona che ha studiato, che ha una sua ambizione, un suo orizzonte, una sua meta da raggiungere. Per fatalità, dopo aver ottenuto 66 nel primo concorso, ottiene 65 nel secondo: una frazione in meno, mantenendo sostanzialmente lo stesso patrimonio di cultura, di spirito, di sentimenti e la stessa fisionomia morale, intellettuale, civile. Il primo personaggio, il quale non ha partecipato, o per necessità, o per viltà, o per una ragione qualsiasi, alla seconda competizione, vedrà arrivare il portalettere al suo domicilio, con una raccomandata che lo nomina magistrato di Corte di cassazione. Il secondo, invece, che ha avuto il coraggio di presentarsi anche alla seconda competizione, e per una involontaria disavventura ha lasciato per via un frammento del suo sapere o della sua memoria (e in sede di esami anche Pico della Mirandola potrebbe dimenticare qualcosa, e anche Dante Alighieri per una insignificante aritmia potrebbe risultare carente in storia o filosofia; proprio in questa torrida estate assistiamo quotidianamente al travaglio dei nostri ragazzi in competizioni quantitativamente e qualitativamente non dissimili da quelle dei magistrati), resterà escluso. Mentre il primo, che se n'è andato in villeggiatura, in crociera, in esilio, risulterà vincitore, in base all'unico 66 riportato nel concorso del 1958, e sarà promosso — come dicevo con una frase che può essere immaginosa, ma che risponde a realtà — dal suo portalettere, unicamente perchè in quell'unico concorso ha riportato il 66, il secondo resterà, come le stelle, a guardare

M A G L I A N O . È stata già presentata una proposta di modificazione a questo proposito, che ovvierà a tale situazione.

V E N D I T T I . Comunque, io parlo dello stato attuale delle cose. Dovrei ritenere anzi come un encomio l'osservazione del senatore Magliano in quanto avrei rilevato per primo una incongruenza alla quale i commissari hanno poi pensato di rimediare (*Interruzione del senatore Magliano*).

S A N S O N E C'è sempre posto per la saggezza!

V E N D I T T I . Sarebbe stato necessario, non dico affiggere, o pubblicare come si fa in determinate occasioni, ma rendere noti questi ripensamenti. La telefonata semiclandestina di un amico personale non basta. Sarebbero state necessarie, dicevo, una maggiore pubblicità e una maggiore continuità e organicità di questa discussione. (*Interruzione del senatore Magliano*).

Continuando il mio discorso, onorevole Ministro, vorrei portare un altro esempio. Si tratta sempre di Tizio; di Tizio, che è l'uomo che ha studiato e ha voluto raggiungere il mobile traguardo della Magistratura: forse il più nobile dei traguardi umani, perchè giudicare il proprio simile significa strappare una scintilla a Dio. Chi affronta questo cimento si sente capace, per cultura, per indipendenza, per volontà, per spirito di abnegazione, di strappare questa scintilla. Tizio, dicevo, sente in sé questa capacità e partecipa a tutti i tre concorsi. Nei primi due riporta una votazione bassa, ad esempio 59; nel terzo riporta una votazione di 66. Che sorte avrà? Riesce a vincere. Coloro invece che nei due concorsi precedenti, salvo l'ultimo, abbiano, ad esempio, riportato una votazione di 70, 71 o 72 e nell'ultimo un punto inferiore a 66 restano a piedi.

Questo è il secondo argomento di critica. Riepiloghiamo.

Il primo argomento di critica è questo: che i concorsi sono autonomi ed ogni concorso ha le sue « circostanze » che sono diverse. In un concorso possono richiedersi alcuni titoli, in un altro altri titoli. Ogni competizione ha le sue modalità, una sua caratteristica.

Per quel che riguarda il secondo argomento, le conseguenze dell'emendamento proposto dalla Commissione sarebbero paradossali. Voi vi ancorate al punteggio dell'ultimo concorso prescindendo dai primi due, laddove i candidati possono essere stati vittoriosi nei primi due ed aver fallito il terzo o, al contrario, aver fallito il primo, il secondo o entrambi ed essere stati vittoriosi nel terzo.

Non debbo dire altro. Tutto il resto è frangia, è decorazione; tutto il resto, nella migliore ipotesi, può essere dottrina occasionale ed io non so farne e non voglio farne. Non voglio neppure impancarmi negli atteggiamenti troppo polemici degli altri oratori. Lo argomento vero è questo: se voi fate passare alla barriera della vostra sapienza un emendamento aberrante nelle sue conseguenze e illegittimo nel suo presupposto, voi non fate opera di giustizia. Farete opera di giustizia solo se a questo emendamento ne sostituirete altri. Ho già visto con piacere che il collega Jannuzzi si è messo sulla strada giusta perchè in un suo emendamento parla appunto di una media fra i punti riportati nei tre concorsi.

È già qualche cosa. Io mi permetto di andare oltre e di annunciare fin da ora, per poi comunicarne alla Presidenza il testo definitivo, tre emendamenti, l'uno subordinato all'altro.

Il primo emendamento è questo: « La nuova graduatoria deve formarsi in base al voto più alto conseguito in uno dei tre concorsi » (non già in base al fallace criterio del voto conseguito nell'ultimo concorso).

M A G L I A N O . D'accordo.

V E N D I T T I . E allora non potevate dirlo subito?

Secondo emendamento, subordinato al primo: « La graduatoria deve formarsi in base al voto conseguito dal magistrato nell'ultimo concorso od al voto più favorevole precedentemente riportato, purchè questo non superi di più di una unità quello riportato nell'ultimo concorso ». Terzo emendamento (si avvicina a quello Jannuzzi): « La graduatoria deve formarsi in base alla media dei voti conseguiti nei tre concorsi ai quali si riferisce la norma »

Se li trovate giusti, perchè non li avete presentati voi? Quale via di Damasco vi ha convertiti, se l'emendamento inizialmente presentato dalla Commissione stabiliva precisamente il contrario, quale che ne fosse la paternità? Perchè avete atteso che parlasse il modesto proponente che seguite ora con così affettuosa attenzione? Perchè non avete fatto presente tutto questo al senatore Zotta, che ha difeso per l'ennesima volta una tesi che nessuno, a qualunque settore appartenga, può condividere? Perchè non avete interrotto il senatore Zotta, così come avete interrotto tante volte me?

M A G L I A N O . Ciascuno in questa Aula ha diritto di esprimere le proprie opinioni.

V E N D I T T I . Non è con questo scarica-barile che si può trovare una giustificazione. Dagli stampati risulta che la Commissione era ancorata a quell'emendamento che, come ho già detto troppe volte, è illegittimo nei suoi presupposti e aberrante nelle sue conseguenze! Per questi motivi insisto nei miei tre emendamenti che ho visto ora già onorati dal consenso postumo di alcuni membri della Commissione e specificamente del suo Presidente. Non posso che compiacermene. (*Approvazioni dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Azara. Ne ha facoltà.

A Z A R A . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, compenserò l'attenzione dei pochi (ma buoni!) presenti con una breve dichiarazione di voto di cinque o sei minuti al massimo. Nella sua precisa relazione a questo tormentoso e tormentato disegno di legge, il senatore Pelizzo ha cortesemente accennato ad un appello da me rivolto in sede referente nella 2ª Commissione a tutti i magistrati ed a tutti gli avvocati. Poichè delle riunioni referenti delle Commissioni non si redige il resoconto stenografico, sento il dovere e la responsabilità di ripetere almeno i concetti espressi in quella sede.

Dissi allora di essermi sempre astenuto dal partecipare comunque all'azione dei vari ag-

gruppamenti di magistrati in considerazione dei miei rapporti amichevoli con gli uni e con gli altri; ma aggiunsi che, di fronte alla valanga di memoriali, di insistenze e di vere e proprie pressioni che da tutte le parti gravavano sui senatori, diveniva per me doveroso dire francamente e paternamente a tutti il mio pensiero; e precisai che, in tutti i memoriali, si trovava del buono e del non buono, ma che l'effetto che tali memoriali producevano era opposto a quello sperato dai memorialisti unilaterali.

Dissi e ripeto che ben diversa sarebbe stata l'impressione se i magistrati avessero tenuto, in vera e propria unità di intenti, un diverso e veramente dignitoso contegno, senza piatire con gli avvocati (fossero essi o non fossero parlamentari).

Aggiunsi che i magistrati anziani non debbono dimenticare di essere stati giovani; che debbono essere perciò comprensivi delle impazienze, delle ansie, della impulsività dei giovani di oggi e che debbono trovare il modo di frenarle, agevolando i giovani stessi senza violenza, e con persuasione affettuosa nel trovare e percorrere la diritta via. Precisai, quindi, che i giovani, alla loro volta, non debbono assumere toni di alterigia di fronte agli anziani, e debbono anche considerare che l'aver superato l'esame di uditore giudiziario non fa di un colpo acquistare tutte le qualità di un esperto magistrato, mentre l'articolo 107 della Costituzione dovrebbe essere interpretato nel senso che, se è vero che i magistrati si distinguono per funzione e non per gradi, ciò non significa affatto che l'esercizio delle funzioni giudiziarie debba esplicarsi per tutti in modo sempre perfettamente uniforme, dando quasi alla funzione la qualità di una macchina. L'unicità di direttiva sta soltanto nel fatto che il giudizio deve essere per tutti, vecchi e giovani, l'espressione di una coscienza illuminata dall'ingegno, dallo studio, dalla meditazione e dal costante esercizio. Sono queste qualità che portano al criterio giuridico, cioè a quella specie di radar psichico, che indirizza il magistrato verso la verità integrale, che deve essere espressa nella sentenza.

Non si può, dunque, pretendere che l'avvocato dia egli stesso questa integralità, men-

tre si può da lui richiedere soltanto che illumini, bene ed onestamente, la parte di verità che riguarda il proprio cliente.

Così la pensavano maestri insigni del diritto, quali Orlando e Calamandrei, per citarne due soltanto fra i molti.

I rapporti, dunque, fra magistrati e avvocati devono essere sinceri, cordiali e deferenti. Il magistrato può, anzi deve esigere massimo rispetto dall'avvocato, ma deve offrirgliene altrettanto. Il magistrato, entrando nel suo ufficio, deve lasciar fuori qualsiasi pensiero o sentimento che sia estraneo alla sua funzione. Non deve cedere ad alcuna tentazione, ma neppure deve mettersi in condizioni di essere tentato. Non deve esservi, dunque, tono di superiorità urtante né da una parte, né dall'altra, ma cortesia semplice e ferma che porta al risultato sostanziale senza proteste e strascichi poco simpatici, mentre ciascuno può e deve compiere il proprio dovere con rettitudine e comprensione senza bisogno di richiedere *hinc et inde* particolari favori.

La pioggia dei memoriali (mi credano i miei cari e non dimenticati colleghi) ha inevitabilmente ritardato l'iter del disegno di legge che noi ora discutiamo. Tutte le richieste non potranno certamente essere accolte, ma con la serie di emendamenti che si sono susseguiti, con la pazienza e la buona volontà che il Ministro ha dimostrato, penso che un poco saranno accontentati e scontentati tutti, e probabilmente sarà trovata la misura mediana, che è sempre la migliore.

Vorrei che il Senato accogliesse il disegno di legge; ma più ancora che l'accogliessero i magistrati vecchi e giovani, e che tutti, avvocati e magistrati, fossero uniti verso una sola direttiva, quella della giustizia, che deve stare al di sopra di qualsiasi interesse personale, di gruppi o di classi, perchè non dobbiamo dimenticare che la giustizia è stata, è e sarà il più valido pilastro della umana società. (*Approvazioni*).

**P R E S I D E N T E** . È iscritto a parlare il senatore Di Grazia. Ne ha facoltà.

**D I G R A Z I A** . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per

quanto riconosca di non avere tutta la competenza e la preparazione necessaria per discutere il presente disegno di legge, tuttavia ho chiesto di prendere la parola allo scopo di portare la voce di protesta di alcuni magistrati i quali pensano che si verrebbe a creare una situazione di disagio nei loro confronti, se questo disegno di legge dovesse essere approvato così come è stato proposto e successivamente modificato.

Perchè è stato proposto questo disegno di legge? È detto in modo chiaro dal relatore: per rimuovere, con l'aumento dell'organico della Magistratura, la causa principale della lentezza dell'amministrazione della giustizia.

Esso si inquadra nel complesso di riforme della Magistratura che il Ministro di grazia e giustizia ha proposto e che stanno per essere gradualmente approvate dai due rami del Parlamento.

L'aumento dell'organico, così come viene proposto, si attuerà gradualmente entro cinque anni, a partire dal 1° luglio 1960. Tale gradualità è necessaria, sia per ottenere la selezione del personale da promuovere, sia per dare ai conseguenti oneri finanziari una certa ripartizione nel tempo.

L'aumento dei magistrati è previsto in 1287 nuovi elementi di ruolo. È bene notare che dal 1871, epoca nella quale i posti di ruolo della Magistratura italiana erano 4954, fino ad oggi, pur essendo aumentato il lavoro, l'incremento della Magistratura italiana è stato solo di 749 unità.

Si porterebbe così, approvando l'aumento proposto, l'organico a 6.990 posti. È da rilevare che l'aumento proposto è proporzionalmente ripartito tra tutte le categorie di magistrati. Il relatore ci espone i dati relativi all'aumento notevole del lavoro compiuto e di quello rimasto arretrato nei vari gradi dell'attività della Magistratura: da questi dati si rileva molto chiaramente la necessità di incrementare gli organici. Per ovviare all'urgente bisogno di coprire i posti resisi vacanti dal 1960 al 1961 per mancanza di concorsi e in relazione all'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha elevato da 100 a 150 i posti di magistrato di Cassazione e da 300 a 325 quelli di magistrato di Corte d'appello, la Camera ha proposto una

norma con la quale si stabilisce di utilizzare le graduatorie degli ultimi concorsi per magistrato di Cassazione e di Corte d'appello. Con questa norma si stabilisce di coprire in tal modo 35 posti di magistrato di Cassazione e 115 di Corte d'appello dell'organico di nuova costituzione, lasciando invece inalterata la destinazione delle vacanze.

Concordo con il relatore sulle ragioni addotte in merito alla costituzionalità ed alla opportunità della norma e non mi soffermo. Il presente disegno di legge porta all'articolo 2 la tabella dei posti; tutto l'articolo è stato modificato dalla 2ª Commissione; gli ultimi due commi modificati dalla 2ª Commissione permanente portano a 72 il numero dei posti da coprire per la Corte di cassazione e a 115 quelli per la Corte d'appello e stabiliscono le modalità per coprire i posti suddetti, attraverso una graduatoria suppletiva che dovrà essere formata in base al voto conseguito da ciascun magistrato nell'ultimo concorso a cui ha partecipato, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza e, a parità di condizioni, della maggiore anzianità. Come si vede, si vengono a creare con questo sistema quasi delle vere e proprie discriminazioni fra candidati risultati idonei nel concorso e dichiarati dalla Commissione esaminatrice « magistrati distinti », cioè tra i magistrati che hanno riportato un punteggio di 67-66-65/70.

Per ovviare a tale situazione desidero chiedere al Ministro se non crede di aumentare oltre i 72 previsti i posti per magistrati di Cassazione in modo da immettervi tutti gli idonei del concorso del 1959, fino cioè a comprendere quelli che, avendo riportato un punteggio di 65 su 70, sono stati dichiarati idonei o cosiddetti « magistrati distinti ». Tale proposta scaturisce dalla necessità, ormai da tutti riconosciuta evidente ed imperiosa, di porre rimedio alla carenza del numero dei magistrati di Cassazione per il disbrigo del lavoro arretrato, carenza che è stata chiaramente dimostrata dal relatore.

D'altra parte, una volta stabilito ed affermato il principio che i posti vacanti e quelli risultanti dall'aumento dell'organico vengano ricoperti da quei magistrati che hanno superato gli esami degli ultimi concorsi, mi

sembra equo che tale principio venga applicato a tutti i magistrati che abbiano riportato una votazione compresa tra il 67 ed il 65 su 70. Onorevole Ministro, se si accetta il principio di coprire i posti vacanti o di nuova istituzione con gli idonei degli ultimi concorsi, in quanto coloro che non riuscirono vincitori non hanno avuto la possibilità di partecipare ad altri concorsi perchè dal 1959 non ne sono stati banditi, questo principio, che mi pare equo, deve valere ed essere mantenuto per tutti gli idonei e non limitato ad una parte di essi, dato che vi è nel nostro caso la disponibilità di posti.

Per raggiungere tale equo obiettivo, occorre includere fra i promossi anche i 30 magistrati che nel concorso del 1959 hanno riportato il punteggio di 65/70.

Onorevole Ministro, accedendo alla mia richiesta si compirà un atto di equità e si elimineranno situazioni assai dolorose ed ingiustificate a danno di molti magistrati, nei confronti dei quali una severa Commissione altamente qualificata ha già espresso un giudizio così lusinghiero.

Lei, onorevole Ministro, la cui saggezza è ormai tanto nota, terrà conto, ne sono certo, della istanza di questi insigni magistrati che a mio mezzo portano a lei le loro sommesse richieste, che spero vaglierà ed alle quali, nel grande quadro delle riforme della Magistratura, lei saprà dare il giusto posto, con quell'obiettivo senso di giustizia e di comprensione che lo ha sempre particolarmente distinto.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola ai senatori Caruso e Nencioni già iscritti a parlare.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori

**P R E S I D E N T E .** Comunico che nella prossima settimana, secondo il programma in precedenza stabilito, il Senato terrà due sedute nei giorni di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 ed una seduta anti-meridiana venerdì 7.

Nella seduta di martedì mattina sarà iniziata la discussione del bilancio della Difesa; in quella pomeridiana sarà proseguita la discussione del disegno di legge concernente gli organici della Magistratura.

Nelle sedute successive sarà proseguita la discussione del bilancio della Difesa e saranno esaminati i disegni di legge n. 1592, recante nota di variazioni al bilancio in corso, e n. 1414, concernente lo stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè, eventualmente, altri provvedimenti che risultassero pronti per la discussione in Assemblea.

La relazione sul bilancio della Difesa sarà tempestivamente inviata ai senatori al loro domicilio.

#### Annunzio di interpellanze

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**R U S S O ,** Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 6 luglio 1960 la quale, affermando legittimo il monopolio statale del servizio radiotelevisivo in quanto lo Stato si trova istituzionalmente nelle condizioni più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione costituzionale volta ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo, rilevava l'esigenza di leggi destinate ad assicurare e disciplinare tale « possibilità potenziale », si chiede di conoscere quale sia stata e quale sia la attività del Governo affinché il Parlamento addivenga al più presto alla emanazione di tali leggi; e per conoscere — specialmente nell'imminenza della apertura del secondo canale televisivo — quali siano le direttive poste in atto affinché qualità effettive e permanenti delle trasmissioni siano l'obiettività e l'imparzialità nell'informazione, i programmi siano migliorati, le associazioni culturali, professionali, quelle sindacali e i partiti politici siano messi in grado di usufruire senza discrimina-

zioni nè favoritismi di tale mezzo di diffusione ed esso diventi veramente strumento di cultura, d'informazione e di divertimento secondo lo spirito di libertà, di eguaglianza e di elevazione che ispira la nostra Carta costituzionale (464).

BUSONI, BARBARESCHI, CIANCA, FENOALTEA, SANSONE, BANFI, DI PRISCO, RONZA, ALBERTI, MILILLO, CALEFFI

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanità, per conoscere quale azione intendano svolgere per fronteggiare in maniera urgente e definitiva la grave situazione nella quale trovansi Bari e la Puglia tutta per la mancanza di acqua, tanto che se ne è dovuta razionare la distribuzione, creando così un disagio enorme alle popolazioni che si son viste ridurre, nel periodo più caldo dell'anno, un elemento fondamentale di vita.

In particolare se non credano far conoscere i provvedimenti da adottare contro i responsabili di tale carenza che non può imputarsi a fattori meteorologici, ma, a parere degli interpellanti, ad erroneo indirizzo della gestione dell'acquedotto pugliese le cui manchevolezze sono state da anni denunciate e giammai ascoltate dagli organi responsabili.

In ultimo come intendano provvedere per salvaguardare la popolazione pugliese dal grave pericolo che su essa incombe per lo sviluppo di malattie epidemiche susseguenti a mancanza di acqua e di igiene (465).

SANSONE, MASCIALE, PAPALIA

#### Annuncio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario* :

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se il Governo intenda osservare la legge che regola la vita di due zuccherifici (Cavarzere e Legnago)

che producono zucchero estratto dal melasso.

Il problema è urgente data la minaccia di chiusura degli stabilimenti (1200).

MERLIN

#### Interrogazioni

##### con richiesta di risposta scritta

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere a quale titolo è stato deciso uno stanziamento di 100 milioni di lire a favore della società Pamesa, di cui unico proprietario sarebbe il noto industriale tessile biellese conte Oreste Rivetti.

Gli interroganti chiedono di conoscere la entità di tutti i contributi erogati sui fondi della legge speciale per la Calabria al suddetto industriale per il suolo di Praia a Mare e per tutte le altre località.

Chiedono altresì di conoscere qual è l'estensione dei terreni e quali sono le opere effettuate dal suddetto industriale e se non si ravvisi in tale stanziamento un clamoroso caso di favoritismo politico e di utilizzazione di pubblico denaro per interessi privati di un grande miliardario (2468).

SECCHIA, MARCHISIO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere :

se non ritenga opportuno di dover intervenire per chiarire definitivamente la questione dell'inquadramento, presso l'I.N.P.S., delle ditte artigiane che abbiano anche contemporaneamente una licenza di commercio. Allo stato attuale infatti l'I.N.P.S. ritiene di dover inquadrare nel settore « commercio » (anzichè in quello « artigiano ») anche gli artigiani che, avendo tutti i requisiti per essere riconosciuti come ditte « artigiane » (numero dei dipendenti, partecipazione del titolare al lavoro manuale, ecc.), posseggono anche licenza di commercio (ad esempio: laboratorio artigiano per riparazioni e montaggi elettrici e negozio di ven-

dita di apparecchi elettrodomestici). L'inquadramento nel settore « commercio », ai fini della determinazione dei contributi assicurativi per i dipendenti, viene preteso dall'I.N.P.S. anche quando l'interessato non ha alcun dipendente nel negozio di vendita, il che appare quanto meno irrispondente alla obiettiva situazione (2469).

MARCHISIO, SECCHIA

Al Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se non creda opportuno, considerato il grave stato di depressione dell'economia dell'Orvietano, attualmente fondata unicamente sull'agricoltura, esaminare, nella preparazione dei piani di sviluppo delle aziende a partecipazione statale, la possibilità di istituire uno stabilimento industriale nella pianura di Orvieto Scalo.

L'interrogante fa presente che con la costruzione già iniziata del tronco Firenze-Roma dell'Austrada del Sole, Orvieto verrà a trovarsi quasi alla periferia di Roma e potrà diventare un importante nodo stradale poichè in essa affluerà gran parte del traffico dell'Alto Lazio e dell'Umbria.

L'Amministrazione comunale è pronta a concedere l'area fabbricabile, l'acqua potabile del civico acquedotto, sgravi fiscali, raccordi stradali ed ogni altra facilitazione.

La pianura dello Scalo ferroviario di Orvieto è attraversata dal fiume Paglia, a corso perenne, le cui acque potranno convogliare eventuali rifiuti e scorie di lavorazione.

A pochi chilometri è in avanzato stato di costruzione la centrale idroelettrica di Corbara Baschi per cui nella zona ci sarà fra breve tempo sufficiente energia elettrica (2470).

BRUNO

**Ordine del giorno  
per le sedute di martedì 4 luglio 1961**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 4 luglio in due sedute pub-

bliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1601) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (1500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Eliminazione di abitazioni malsane, interventi in dipendenza di alluvioni, provvidenze per l'incremento dell'occupazione, provvedimenti per l'istruzione pubblica, altri provvedimenti diversi, nonché variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1960-61 (1592).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1414).

3. PARRI. — Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (1125).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

PARRI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » (280).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari



## ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 432ª SEDUTA (28 GIUGNO 1961)

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

BOCCASSI (2305) . . . . .	Pag. 20073
BRUNO (2292) . . . . .	20074
BUSONI (2370) . . . . .	20074
DESANA (2299) . . . . .	20075
FENOALTEA (2298) . . . . .	20075
FRANZA (2410) . . . . .	20078
GATTO (2137) . . . . .	20078
GRANZOTTO BASSO (2274) . . . . .	20078
GUIDONI (MONNI) (2362) . . . . .	20080
IORIO (2218) . . . . .	20080
MAMMUCARI (2069) . . . . .	20081
MARAZZITA (2312, 2368, 2378, 2387) . . . . .	20081, 20082, 20083
MILILLO (2420) . . . . .	20084
NENCIONI (2345) . . . . .	20085
OTTOLENGHI (2321) . . . . .	20085
PALERMO (2374) . . . . .	20086
PAPALIA (2221) . . . . .	20086
PELLEGRINI (2361) . . . . .	20088
SIBILE (2400) . . . . .	20088
TERRACINI (2414) . . . . .	20089
VACCARO (2396) . . . . .	20089
ZANARDI (2406) . . . . .	20090
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	20086
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	20078
	<i>e passim</i>
Bo, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> . . . . .	20088
Bosco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	20074, 20078, 20083
GIARDINA, <i>Ministro della sanità</i> . . . . .	20089
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	20086
PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	20081
RUMOR, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	20073, 20074, 20075
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	20088
SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	20080, 20082
SPALLINO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	20079, 20082
SPASARI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	20087
SPATARO, <i>Ministro dei trasporti</i> . . . . .	20084
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	20076, 20080

BOCCASSI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere in seguito alla violenta grandinata subita dalla popolazione di Lu-Monferrato (provincia di Alessandria) il giorno 15 aprile 1961, e che ha causato danni valutabili tra il 60-70 per cento sopra una superficie di 130 ettari di terreno coltivato a vigneto (2305).

RISPOSTA. — L'Ispettorato agrario di Alessandria ha riferito che la grandinata avutasi il 15 aprile ultimo scorso in alcune località del comune di Lu Monferrato ha interessato terreni coltivati a vigneto per una estensione complessiva di 120-130 ettari, arrecando danni varianti dal 30 al 60 per cento della produzione prevedibile.

Ovviamente, tale valutazione ha carattere approssimativo e provvisorio, in quanto, in relazione all'ancora limitato sviluppo della vite, non riesce agevole stimarne la reale entità.

È opportuno precisare, comunque, che, in un centinaio circa di agricoltori danneggiati, soltanto quattro o cinque di essi hanno avuto l'intera proprietà colpita e che, finora, non sono pervenute alla locale Prefettura richieste di provvidenze assistenziali.

Peraltro, ove richieste del genere dovessero essere avanzate, la stessa Prefettura si riserva di vagliare l'effettivo fondamento e, se possibile, di farvi fronte con le residue disponibilità dei fondi assistenziali.

Questo Ministero, almeno per il momento, non ha alcun modo di intervenire a favore dei coltivatori danneggiati, i quali, d'altra parte, possono far fronte alle necessità di conduzione aziendale, giovandosi dei prestiti di eser-

cizio a tasso non elevato previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario. Detta legge, come è noto, all'articolo 8 — comma secondo — prevede anche la possibilità di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga fino ad un anno della scadenza dei cennati prestiti.

Il Ministro  
RUMOR

BRUNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se esiste la possibilità di prorogare i termini di applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, o di esperire qualsiasi altro mezzo che il Ministro riterrà più opportuno, onde risarcire con interventi da parte dello Stato i gravi danni provocati dall'alluvione abbattutasi su Orvieto e sui Comuni vicini il 18 settembre 1960.

L'interrogante fa presente che molte strade sono ancora interrotte, molti ponti di grande importanza attendono ancora che si inizi la ricostruzione, molti poderi saranno ancora per lungo tempo sterili per la coltre di fango che li ricopre. Tutto ciò aggrava la già tanto depressa economia orvietana, basata unicamente sull'agricoltura, che ancora risente delle avversità meteorologiche delle precedenti sfavorevoli annate (2292).

RISPOSTA. — Come è certamente noto alla signoria vostra onorevole, il disegno di legge, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali, attualmente all'esame del Parlamento, reca, tra l'altro, un'apposita autorizzazione di spesa per poter finanziare gli interventi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, anche per i danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al periodo considerato dalla legge stessa.

Dopo che tale disegno di legge avrà riportata l'approvazione del Parlamento, questo Ministero non mancherà di esaminare con la dovuta considerazione anche la situazione delle zone agrarie del comune di Orvieto e dei Comuni vicini danneggiati dagli even-

ti calamitosi verificatisi nello scorso mese di settembre.

Intanto, in applicazione della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, è stata assegnata alla provincia di Terni la somma di 2 milioni di lire, per la concessione di un concorso dello Stato nella misura del 3,9 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti e del 3 per cento per gli altri imprenditori agricoli, in modo da consentire la riduzione, rispettivamente, all'1,50 per cento e al 3 per cento del tasso d'interesse su nuovi prestiti di esercizio erogati con proprie disponibilità, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario, a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche verificatesi anche posteriormente alla data di entrata in vigore della ripetuta legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro  
RUMOR

BUSONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali prospettive vi siano affinché, dopo 20 anni da che il corridoio vasariano della Galleria degli Uffizi di Firenze fu chiuso al pubblico, esso possa essere finalmente riaperto e la Galleria stessa possa tornare con ciò ad avere lo spazio per riesporre al pubblico al completo la sua mirabile collezione degli « Autoritratti » e quella « Gioviana » rimasta, con molte altre opere importanti, nel buio dei magazzini; per sapere inoltre se non risulti che, malgrado difficoltà obiettive, una certa responsabilità del ritardo ricada su alcuni organi governativi che non hanno tenuto nel dovuto conto le giuste sollecitazioni loro pervenute da più parti; per sapere infine quale sia stata in merito e quale si riprometta di essere l'azione del Ministero (2370).

RISPOSTA. — La riapertura del corridoio vasariano della Galleria degli Uffizi di Firenze è subordinata al restauro delle strutture del sottostante Ponte Vecchio, in corso a cura del Provveditorato alle opere pubbliche della Toscana.

La collezione degli autoritratti dovrà essere riesposta quando saranno presi in con-

segna i locali ceduti all'Archivio di Stato. Nel corridio sarà, invece, esposta la collezione « Gioviana » e la collezione iconografica, che vi era sempre stata.

Il Ministero non ha mancato di invitare la Soprintendenza competente per territorio a sollecitare il corso dei lavori, alla cui ultimazione è subordinata la riesposizione delle collezioni in parola.

Il Ministro  
BOSCO

DESANA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non si intenda, attraverso un'opportuna revisione della legge 21 luglio 1960, n. 739, disciplinare in modo permanente e definitivo il problema dell'intervento dello Stato a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali (alluvioni, mareggiate, siccità, grandinate, eccetera).

Gli operatori agricoli non possono invocare una legge speciale tutte le volte che questi eventi si verificano e pertanto l'interrogante ritiene che la legge n. 739, migliorata e resa permanente nella possibilità di applicazione, rappresenti uno strumento valido e capace di eliminare tante estenuanti e dannose attese ogni qualvolta si verificano le accennate calamità naturali (2299).

RISPOSTA. — La legge 21 luglio 1960, numero 739, contiene già norme di carattere permanente negli articoli 9 e 11, i quali prevedono, come è noto, lo sgravio e la sospensione delle imposte e delle sovrimposte sui terreni e sui redditi agrari, a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Per poter estendere le altre provvidenze, previste dalla legge stessa, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate da eccezionali eventi calamitosi che si siano verificati o si verificheranno posteriormente al periodo indicato dalla legge di cui trattasi basta soltanto promuovere, di volta in volta, l'emanazione di un provvedimento legislativo che stabilisca nuovi termini e preveda la necessaria autorizzazione di spesa.

Infatti, come è ben noto alla signoria vostra onorevole, un provvedimento del genere è già inserito nel disegno di legge concernente il « Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali », attualmente all'esame del Parlamento.

Si ricorda, con l'occasione, che altra legge di carattere permanente, che reca provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità meteoriche, è la legge 25 luglio 1954, n. 838, la quale, come è altresì noto, all'articolo 1, dispone che gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il Tesoro, a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche. Della facoltà prevista da detta legge, il Governo ha finora fatto largo uso ogni qualvolta si siano presentate le condizioni obiettive volute dalla legge stessa.

Non appare opportuno, comunque, stanziare somme in bilancio per i fini che qui interessano, in quanto non è possibile prevedere se si verificheranno eventi dannosi nel corso dell'annata agraria e, conseguentemente, quale e in che misura dovrà essere l'intervento dello Stato, in questa attività di carattere straordinario, a favore delle aziende danneggiate.

Il Ministro  
RUMOR

FENOALTEA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se gli risulti quanto segue:

oltre due anni or sono il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale della cooperazione) nominò un liquidatore alla cooperativa « Costanza », non sovvenzionata, sorta 30 anni avanti tra modesti impiegati, per la costruzione di un fabbricato sito in Roma, piazza Bainsizza 10, viale Carso 12, trasformata oggi in condomi-

nio subentrato alla cooperativa da oltre 12 anni. Nominato per provvedere alla soluzione di una non grave questione, il liquidatore, dopo otto mesi, chiamava in giudizio il condominio suddetto. Il Ministero autorizzava tale iniziativa determinando per il condominio una gravissima situazione. Devesi rilevare che, risoltasi a suo tempo l'esistenza di fatto della cooperativa in quella del condominio, il giudizio promosso dal liquidatore costituisce praticamente una lite del condominio contro se stesso, il cui esito pertanto sarà in ogni caso sfavorevole al condominio interessato. Di quanto stava accadendo il condominio informò immediatamente il Ministero, chiedendo fosse revocata l'autorizzazione a stare in giudizio, concessa al liquidatore incautamente o quanto meno su errati presupposti, e fosse posto il liquidatore stesso in grado, come sarebbe stato facilmente possibile, di chiudere la liquidazione in pareggio. Tale reclamo non ebbe alcun esito. Successivamente la condomina signora Maria De Carolis si rivolse al Dicastero con ricorso in data 9 novembre 1958: tale reclamo non ebbe alcun esito. Successivamente ancora il socio e condomino signor Mario Biscarini si rivolse al Dicastero con ricorso in data 10 marzo 1959: tale reclamo non ebbe alcun esito. Ancora successivamente il condominio si rivolse al Dicastero in data 17 novembre 1959 con ricorso contenente proposta di versamento della somma che il liquidatore avesse ritenuto occorrente per desistere dalle liti instaurate e per chiudere in pareggio la gestione: tale reclamo non ebbe alcun esito. Ancora successivamente il condomino dottor Vincenzo Vettere si rivolse al Dicastero con ricorso in data 11 gennaio 1960, consegnato personalmente dall'interrogante al Ministro dell'epoca, il quale promise il suo autorevole interessamento con successiva lettera in data 6 febbraio 1960, n. 010475: tale reclamo non ebbe alcun esito. Ancora successivamente l'autore del ricorso predetto si presentava al direttore generale della cooperazione su indicazione del Ministro dell'epoca e si vedeva rifiutare la richiesta udienza;

e per conoscere quali provvedimenti intendeva adottare perchè sia posto termine ad un costante e sistematico diniego di giustizia da

parte degli uffici del suo Dicastero, diniego concretatosi perfino nell'ostinato rifiuto di fornire sia pure un cenno di risposta ai reclami di cui sopra; e perchè sia finalmente risolta una situazione che è di puro danno ad un organismo che in luogo della tutela prevista dalla legge è stato oggetto da parte delle autorità superiori di un grave e pregiudizievole provvedimento (2298).

**RISPOSTA.** — La Cooperativa edilizia « Costanza » — costituita il 10 settembre 1924 sotto forma di società a responsabilità limitata da 44 soci — già prima del completamento dell'edificio sociale venne sottoposta a due gestioni commissariali e ad alcune inchieste.

Conseguito lo scopo sociale dopo varie controversie sorte con la ditta costruttrice e tra vari soci, nel febbraio 1947, in seguito a delibera dell'assemblea, fu costituito il condominio e la cooperativa venne posta in liquidazione e a tal fine furono nominati tre commissari liquidatori. Successivamente, l'incarico venne affidato ad un unico liquidatore, nominato con provvedimento ministeriale del dicembre 1957 nella persona del dott. Alvaro Gafforio.

A quanto risulta, la palazzina della Cooperativa « Costanza », costruita dall'Impresa Giuseppe Gallo, non venne eseguita in conformità al contratto, per cui s'iniziò una lite giudiziaria col costruttore, protrattasi dal 1927 al 1951, anno in cui venne definita con una transazione, in forza della quale l'impresa costruttrice versò alla cooperativa la somma di lire 27.500.000 da destinarsi a lavori di rafforzamento e restauro dell'edificio.

Nel frattempo la cooperativa aveva assegnato e venduto singoli appartamenti e negozi, parte ai propri soci e parte anche a non soci. Nei contratti di assegnazione ai soci la cooperativa si era obbligata a devolvere ad essi, *pro quota*, quanto avesse ottenuto a titolo di risarcimento dall'impresa costruttrice.

Ottenuto il pagamento delle suddette lire 27.500.000, la cooperativa, per accordo dei soci, decise di devolvere detta somma alla esecuzione di necessari lavori di riparazione. Nel contempo era altresì sorto il condo-

minio di viale Carso 12, comprendente tutti i condomini, soci e non della cooperativa. Tale condominio in apposita assemblea deliberò di eseguire i necessari lavori di consolidamento e riparazione, ed approvò la suddivisione dell'importo dei lavori tra tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà: poichè i condomini già soci della cooperativa avevano devoluto alla esecuzione di tali lavori la somma ottenuta in transazione dall'impresa costruttrice, i soli condomini non soci avrebbero dovuto versare le rispettive quote.

A tal fine l'amministratore chiese ed ottenne decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Roma nei confronti dei sei condomini non soci per il pagamento delle rispettive quote, da rimborsare alla cooperativa; ma i decreti ingiuntivi vennero opposti da ciascuno dei debitori ed annullati dal Tribunale di Roma con sentenza 14 giugno 1955, confermata dalla Corte d'appello, per nullità della deliberazione assembleare, in quanto il relativo avviso di convocazione non era stato regolarmente notificato ad uno dei condomini.

Tale nullità procedurale, peraltro, non annulla il debito dei condomini non soci verso la Cooperativa: ciascuno di essi, diversamente, verrebbe a beneficiare, per la quota a suo carico, di somma di pertinenza della cooperativa e quindi di un arricchimento senza causa ai danni della stessa.

Successivamente, alcuni condomini comunicarono al liquidatore di aver transatto la vertenza con i condomini non soci, rinunciando a ripetere le somme da questi dovute.

La deliberazione di tale transazione (che non opererebbe comunque nei confronti della cooperativa essendo intervenuta tra il condominio ed alcuni condomini) è da ritenersi nulla perchè l'avviso di convocazione della relativa assemblea non venne in alcun modo comunicato al commissario liquidatore, quale legale rappresentante della cooperativa « Costanza », tuttora proprietaria di alcune unità immobiliari e, quindi, condomina.

Su richiesta del dottor Gafforio il Ministero concedeva l'autorizzazione ad intentare le opportune azioni per il recupero delle somme dovute da terzi alla cooperativa.

Appena iniziate tali azioni, gli interessati — considerate le probabili rilevanti spese che, sia in caso di vittoria sia in caso di soccombenza, da dette azioni sarebbero derivate ai condomini soci e non soci ed alla stessa liquidazione, tenuto anche conto di eventuali nuove azioni giudiziarie che alle prime avrebbero potuto seguire e che probabilmente avrebbero protratto per molto tempo la liquidazione in questione — chiedevano l'interessamento del Ministero perchè il commissario liquidatore rinunciasse alle azioni in atto e venisse invece tentata una soluzione pacifica della vertenza.

Qualora si fosse palesata impossibile la soluzione pacifica proposta, veniva prospettata l'opportunità e la possibilità — tenuto conto che veniva riconosciuta dagli stessi interessati la nullità della transazione intervenuta tra i condomini non soci ed un terzo non competente od estraneo quale è formalmente il condominio — che fosse intentata un'azione di recupero delle quote di spesa dei lavori di cui avanti direttamente ed esclusivamente a carico dei condomini non soci.

Ciò premesso, si fa rilevare che motivi giuridici riflettenti — tra l'altro — gli stessi fini dell'istituto della liquidazione ed i compiti del liquidatore, nonchè l'esistenza di alcune pendenze già in atto al momento dell'intervento del Ministero, rendono tuttora impossibile la chiusura della procedura di liquidazione sulla base delle proposte anzidette.

Occorre, infatti, tener presente l'importanza che, nella liquidazione stessa, assume il contrasto di interessi esistente tra i soci della cooperativa ed i non soci, i quali ultimi, d'altra parte, nel caso che non venisse fatta una netta distinzione tra i due enti, cooperativa e condominio, secondo una configurazione strettamente giuridica, verrebbero ad usufruire indebitamente di una situazione di vantaggio a danno dei primi.

Inoltre, alcuni soci, avendo alienato parte o tutti i loro beni immobiliari, non sono più condomini, e quindi hanno interesse al recupero totale dei fondi della cooperativa.

Si comunica, infine, che il ricorso in data 1° novembre 1960 del dottor Vincenzo Vettore non risulta pervenuto ai competenti Uffici del Ministero.

*Il Ministro*  
SULLO

FRANZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quando verrà data esecuzione alla deliberazione n. 1 del Consiglio comunale di Buonalbergo relativa alla nomina dei componenti dell'E.C.A. (2410).

RISPOSTA. — La deliberazione con cui il Consiglio comunale di Buonalbergo ha provveduto alla nomina dei componenti di quel Comitato dell'E.C.A. è stata approvata con provvedimento in data 31 maggio ultimo scorso.

*Il Sottosegretario di Stato*  
BISORI

GATTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli risulti che a Firenze, nella zona soggetta a vincolo paesistico della collina di Arcetri, si sia proceduto alla demolizione di gran parte dell'antico convento di San Matteo, che già accolse la figlia di Galileo, suor Maria Celeste, con l'annesso *hortus conclusus* e l'antico pergolato.

Al posto dell'antico edificio, che costituiva parte integrante del paesaggio, è stato costruito uno stabile di notevoli dimensioni, che pare debba essere adibito a scuola dai Padri Carmelitani Scalzi.

Si chiede di conoscere se ritenga che possa essere salvato il cortiletto con portico sulla strada, limitando la nuova costruzione allo stato attuale e rivedendo i limiti dell'autorizzazione, se già concessa (2137).

RISPOSTA. — Il Soprintendente ai Monumenti di Firenze approvò, in data 26 maggio 1959, un progetto dei Padri Carmelitani Scalzi, per una ampia modifica degli edifici costituenti il Convento di S. Matteo in Arcetri, deteriorati dal tempo e non più rispondenti alle esigenze della Comunità.

L'approvazione fu subordinata alla condizione che nel corso dell'esecuzione dell'opera i dettagli sarebbero stati concordati, di volta in volta, con la Soprintendenza.

I lavori, iniziati nell'estate del 1959, sono giunti, a tutto oggi, alla demolizione e ricostruzione di circa un terzo del Monastero; recentemente, d'accordo con la Soprintendenza, è stata anche decisa una notevole diminuzione del volume della parte del Convento prospiciente la via Suor Maria Celeste.

Nel progetto è prevista la conservazione di una parte del vecchio muro di cinta, confinante con la strada, e del cortiletto interno col relativo portale d'accesso che costituisce uno dei pochi elementi superstiti dell'antica costruzione.

Il Soprintendente segue con ogni attenzione l'ulteriore corso dei lavori, durante i quali potranno essere apportati altri miglioramenti al progetto originario.

*Il Ministro*  
Bosco

GRANZOTTO BASSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere, in relazione al disegno di legge presentato dall'interrogante per l'impianto di telefoni nei rifugi di montagna, divenuto in seguito a votazione unanime delle Commissioni rispettive della Camera dei deputati e del Senato, legge n. 1215, del 30 dicembre 1959, se sia vero che, mentre un discreto numero di rifugi di montagna è stato ammesso ai benefici previsti da detta legge, nessuno di essi è stato ancora inserito in uno dei prossimi lotti di lavori inerenti.

Per nessun impianto telefonico in rifugi di montagna sarebbe stato, quindi, fino ad ora impartito l'ordine esecutivo.

Poichè la legge è in vigore da circa un anno e mezzo, si sarebbe già dovuto provvedere all'acquisto dei « ponti radio » necessari il cui impiego è previsto dalla legge stessa, dato, fra l'altro, che si tratta ormai di apparecchi di ben nota costruzione e di facile impianto.

Tenuto conto della notevolissima importanza che gli impianti telefonici nei rifugi di montagna rivestono dal punto di vista del-

la prevenzione degli infortuni nell'ambito del turismo, che costituisce un'attività importantissima in Italia, l'interrogante chiede quali disposizioni il Ministro intenda impartire perchè il comma « f » dell'articolo 2 della precitata legge n. 1215 abbia rapida attuazione pratica, come è vivamente atteso anche dal Club alpino (già *interr. or.* n. 1099) (2274).

**RISPOSTA.** — Al riguardo, si comunica che dalla data di emanazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, ad oggi sono state presentate n. 63 domande, la maggior parte nel 2° semestre 1960, per ottenere il collegamento telefonico dei rifugi di montagna.

Già è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori per n. 13 rifugi indicati nell'elenco allegato, lavori che, salvo imprevedibili difficoltà, si ritiene di portare a termine entro l'anno in corso.

Per le pratiche relative ad altre 21 domande è stata definita la fase istruttoria ed è risultato che i rifugi, cui esse si riferiscono, si trovano nelle condizioni previste dalla legge per far luogo all'allacciamento a spese dello Stato.

Le opere per la realizzazione dei relativi impianti saranno comprese in successivi lotti di lavori, la cui esecuzione avrà luogo osservando i criteri di gradualità imposti, in relazione alla disponibilità dei fondi concessi, dal vasto piano di collegamenti in corso di esecuzione.

Le pratiche, relative alle rimanenti 29 domande presentate, sono ancora in corso di istruzione.

Circa l'acquisto dei « ponti radio », debesi rilevare come non per tutti i collegamenti dei rifugi di montagna si possa prevedere il loro impiego, che viene stabilito invece, caso per caso, secondo che ragioni di carattere tecnico lo esigano.

Finora non è stato necessario ricorrere all'impiego di ponti radio, poichè i 13 collegamenti dei rifugi sopra accennati verranno realizzati con circuiti fisici.

Comunque questo Ministero ha già sottoposto agli opportuni esami il tipo di ponte radio da utilizzarsi, nel caso che se ne ravvisi la necessità, ed ha preso anche contatti con le ditte fornitrici per l'eventuale acquisto delle apparecchiature.

#### ELENCO NOMINATIVO DEI RIFUGI IL CUI COLLEGAMENTO E' STATO DISPOSTO COL 9° LOTTO LAVORI

Località	Comune	Provincia	CC. TT.
1) RIFUGIO VAL-SORDA	GUALDO TADINO	Perugia	Ancona
2) MONTE STREGA	SASSOFERRATO	Ancona	Ancona
3) RIF. F.LLI CATTURANI PRESSO CAMPO C. MAGNO	PINZOLO	Trento	Bolzano
4) MADRONA	CERNOBBIO	Como	Milano
5) VETTA DEL BISBINO	CERNOBBIO	Como	Milano
6) CASA DELL'ALPE	BORGO S. LORENZO	Firenze	Firenze
7) PIAN DEL FALCO	SESTOLA	Modena	Bologna
8) RIF. ACI VALICO DEL CIMINO	CAPRAROLA	Viterbo	Roma
9) RIF. PRATO GENTILE	CAPRACOTTA	Campobasso	Sulmona
10) RIF. CASONE (Cretonne)	SCHIAVI DI ABR.	Chieti	Sulmona
11) RIF. ROCCALTA	ROCCARASO	L'Aquila	Sulmona
12) RIF. C.A.I. RICOPIANO	FARINDOLA	Pescara	Sulmona
13) RIF. PRATI DI TIVO	PIETRACAMELA	Teramo	Sulmona

*Il Ministro*  
SPALLINO

GUIDONI (MONNI). —  *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale.*  — Per conoscere le ragioni per le quali viene ritardata la nomina del Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma di soggiorno di Marina di Massa, scaduto fino dall'ottobre 1960 e rinnovato soltanto parzialmente con la nomina del Presidente il quale, privo del Consiglio, non può, evidentemente, compiere alcun atto amministrativo, con gravissimo pregiudizio per gli interessi turistici della zona e con altrettanto gravissimo pregiudizio per il prestigio dell'autorità del Governo (2362).

RISPOSTA. — Si fa presente che sino ad oggi non è stato provveduto alla ricostituzione di nessun Consiglio di amministrazione di Azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo.

Tale circostanza è motivata dal fatto che il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, nel prevedere una più ampia rappresentanza di interessi in seno al Consiglio di amministrazione delle aziende, ha stabilito, all'articolo 9, che siano chiamati a far parte del predetto Organo datori di lavoro e lavoratori appartenenti alle categorie economiche del settore del turismo scelti da questo Ministero di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali.

L'attuazione della richiamata norma comporta una laboriosa procedura concernente:

l'accertamento delle categorie economiche particolarmente interessate, in rapporto alle attività turistiche locali;

l'individuazione delle categorie sindacali localmente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;

la scelta dei nominativi tra le terne indicate dalle varie organizzazioni sindacali;

il concerto previsto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede locale (tra Enti provinciali per il turismo e Uffici del lavoro) ed in sede centrale (tra i due Ministeri interessati).

Per quanto attiene alla ricostituzione del Consiglio dell'azienda autonoma di Marina

di Massa, si comunica che questo Ministero, in data 10 marzo ultimo scorso, ha emanato il decreto di nomina del Presidente dell'Azienda e, nell'intento di snellire le procedure sopra indicate, ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1042 del 1960, delegando, con lo stesso decreto, il Prefetto di Massa e Carrara alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Si ritiene che, nelle more della ricostituzione del Consiglio dell'Azienda autonoma di Marina di Massa, non potendosi ammettere soluzione di continuità nell'azione di un Ente pubblico, il normale funzionamento dell'Azienda medesima debba essere assicurato dagli attuali organi deliberativi.

*Il Sottosegretario di Stato*

**SEMERARO**

IORIO. —  *Al Ministro dei lavori pubblici.*  — Per conoscere i motivi per i quali l'Istituto autonomo per le case popolari di Orvieto (Terni), pur avendo completato da oltre un anno un fabbricato con 49 appartamenti, non abbia a tutt'oggi provveduto alla regolare consegna agli assegnatari.

Gli appartamenti in completo stato di abbandono e senza alcuna vigilanza subiscono danni di tutti i generi, mentre gli assegnatari con giustificato malcontento sono ancora costretti a vivere nelle vecchie e malsane abitazioni.

Anche la stampa ha severamente criticato tale paradossale situazione informando che ad Orvieto « 49 case pronte da un anno sono vietate agli assegnatari e aperte per i ladri » (« La Nazione » del 26 febbraio 1961) (2218).

RISPOSTA. — Si risponde alla signoria vostra onorevole in luogo del Ministro dei lavori pubblici. La consegna ai rispettivi assegnatari dei n. 49 alloggi I.N.A.-Casa costruiti in Orvieto è stata ritardata dalla mancata esecuzione, da parte del Comune di Orvieto, dei pubblici servizi (acqua, luce, fognature e strade di accesso) ai quali il Comune stesso era tenuto a provvedere a nor-



ma dell'articolo 44 del testo unico per l'Edilizia popolare ed economica ed in osservanza degli impegni a suo tempo assunti.

Non risulta che gli edifici siano rimasti in stato di completo abbandono, in quanto tutti gli alloggi sono in perfetta efficienza, con le rispettive aree di pertinenza convenientemente sistemate a verde.

Con la recente realizzazione da parte dell'Amministrazione comunale delle opere summenzionate ed appena espletate le operazioni indispensabili all'assegnazione degli alloggi, questi ultimi sono stati consegnati agli aventi diritto in data 5 maggio ultimo scorso.

*Il Ministro*  
SULLO

MAMMUCARI. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere allo scopo di eliminare le cause che hanno determinato, nell'inverno 1959-60 e nel periodo attuale 1960-61, ben cinque disastrose alluvioni del Garigliano, con la conseguente distruzione dei raccolti di grano, foraggio, ortaggi e la drastica riduzione del raccolto degli agrumi su 2.500 ettari di terreni, nei Comuni di Castelforte e Sessa Aurunca, di proprietà o gestiti in affitto, mezzadria e colonia parziaria da coltivatori diretti;

le alluvioni hanno creato una drammatica, e, in molti casi, tragica situazione economica per centinaia e centinaia di famiglie contadine e per le Amministrazioni comunali, resa ancora più dolorosa dal fatto che nelle zone non vi è altra fonte di lavoro e di reddito che l'agricoltura;

la causa delle alluvioni sembra doversi ricercare nel riversamento, a monte della diga della S.A.E.M. sul Garigliano a Castelforte, delle acque di scarico della centrale idroelettrica costruita sul Volturno e nel mancato drenaggio del letto del Garigliano a valle della diga S.A.E.M. (2069).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste,

per conto dei quali anche si risponde alla sopra riportata interrogazione, è stata data assicurazione che le opere atte a contenere e regolare le maggiori piene succedutesi in questi ultimi tempi lungo il fiume Garigliano saranno tenute presenti in sede di formulazione dei programmi da eseguire con i fondi che verranno autorizzati dalla legge recentemente approvata dal Consiglio dei ministri ed ora all'esame del Parlamento, relativa alla sistematica regolazione dei corsi di acqua naturale.

Gli interventi del genere saranno curati dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste. Intanto quest'ultimo Dicastero ha disposto, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, l'assegnazione della somma di lire 25 milioni a favore del Consorzio Aurunco di bonifica, per la riparazione di danni alluvionali alle opere pubbliche di bonifica nel bacino in parola.

Va aggiunto, per quel che concerne le cause che hanno determinato le calamità di cui trattasi, che esse, secondo il predetto Dicastero dei lavori pubblici, vanno soprattutto ricercate nel carattere di assoluta eccezionalità degli eventi meteorici del novembre-dicembre 1960.

*Il Ministro*  
PASTORE

MARAZZITA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che a Mileto (Catanzaro), sede di una tra le più importanti Diocesi d'Italia, distretto finanziario e capoluogo di mandamento, è servito da un solo portalettere.

Infatti quel capoluogo, molto esteso topograficamente (come certo sarà a conoscenza del sottosegretario, onorevole Antoniozzi, che di recente ha inaugurato quell'edificio postale-telegrafico) non può essere agevolmente servito nonostante le acrobazie che tale unico portalettere fa per riuscire, sia pure in parte, a rimediare alla deficienza numerica impostagli, senza molto danneggiare gli interessi dei settemila abitanti cui deve provvedere.

Tale precaria situazione è da tempo nota alla Direzione provinciale di Catanzaro in

quanto i vari ispettori postali l'hanno più volte segnalata ed è nota anche all'onorevole Ministro essendo stata prospettata con l'interrogazione n. 801 della 105ª seduta del 23 aprile 1959.

L'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga necessario intervenire per sanare tale grave deficienza con l'assunzione di un secondo portalettere per il capoluogo affinché si normalizzi anche detto delicato servizio con grande soddisfazione di quella cittadinanza (2312).

RISPOSTA. — Si premette che a Mileto sono stati finora applicati due portalettere: uno adibito al centro urbano, con due distribuzioni giornaliere e l'altro preposto alla zona delle frazioni di Calabrò, Comparni e S. Giovanni, con una sola gita di recapito al giorno.

Di recente però, questo Ministero, nell'intento di migliorare la situazione, ha proceduto ad un riordinamento del servizio in tutto il territorio del Comune.

All'uopo ha disposto l'istituzione di un autonomo servizio di portalettere nella frazione di Paravati — dove la distribuzione della corrispondenza era affidata in accessorio al titolare dell'agenzia — comprendendovi anche il recapito nelle frazioni di Comparni e S. Giovanni, che sono state così escluse dall'itinerario del secondo portalettere di Mileto.

Conseguentemente, a quest'ultimo è stato fatto obbligo di eseguire due distribuzioni giornaliere a Calabrò, che ormai deve considerarsi un rione del capoluogo del Comune, con l'aggiunta di una parte dell'itinerario già assegnato al portalettere della zona centrale di Mileto, ai fini di un'equa ripartizione del lavoro.

Con tali provvedimenti, che sono attuati dal 1° del corrente mese, si ritiene di aver adeguatamente risolto il problema relativo al servizio di recapito della corrispondenza in tutto il Comune di Mileto; e ciò senza pregiudizio di successivi miglioramenti nei servizi, che sono allo studio per l'intera Calabria.

*Il Ministro*  
SPALLINO

MARAZZITA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che sta per essere distrutto il campo sportivo, già costruito nella frazione di S. Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria).

Il terreno di giuoco, fin dal lontano 1933, concesso dalla Società agricola calabrese, nella persona del suo presidente, grande ufficiale Renato Sacerdoti, venne regolarmente recintato a cura dell'Amministrazione comunale, la quale rendendosi interprete del fermento esistente in seno agli sportivi, provvede ad attrezzare il paese di una palestra.

Oggi sono iniziati i lavori di smantellamento delle attrezzature e sul terreno di giuoco sta per essere piantato un vigneto; questo fatto ha creato, indubbiamente, un grave fermento in tutta la gioventù sportiva ed in tutta l'opinione pubblica della frazione e del centro.

Stando così i fatti ed anche al lume di quanto si è avuto l'onore di sapere attraverso la risposta dell'onorevole Ministro all'interrogazione n. 2126, del 2 febbraio 1961, chiede altresì di sapere se il Ministro non ritenga di intervenire tempestivamente al fine di evitare che possa compiersi lo scempio già iniziato (2368).

RISPOSTA. — La Società agricola calabrese cedette, in effetti nel 1933, al Comune di Rosarno, un appezzamento di terreno sito lungo la fascia dell'arenile della frazione S. Ferdinando, perchè venisse adibito a campo sportivo della frazione stessa.

Il Comune curò la sola recinzione del terreno, che venne adibito a campo sportivo, senza altre attrezzature.

Successivamente i muri di cinta furono completamente distrutti, unitamente ai blocchetti di malta cementizia con i quali era stata costruita la recinzione.

La predetta Società agricola, in considerazione anche del fatto che l'Amministrazione comunale non ha mai provveduto alla regolarizzazione del possesso del terreno, ha deciso di riprendere possesso dell'appezzamento di terreno di sua proprietà, recintando tutta la zona con pali e filo spinato.

Al riguardo, si precisa che la circostanza, indica nell'interrogazione, relativa ai lavori di smantellamento delle attrezzature non è esatta; infatti, sul terreno in oggetto non sono state mai installate attrezzature sportive.

Il problema, prospettato dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione cui si risponde, è da ritenersi, comunque, superato dal fatto che la Società agricola calabrese si è dichiarata disposta a cedere altro appezzamento di terreno di metri 150 x 100 sito alla periferia dell'abitato della Frazione di S. Ferdinando.

*Il Sottosegretario di Stato*  
SEMERARO

MARAZZITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di capitale importanza l'istituzione di una scuola media nel grosso centro di Sinopoli (Reggio Calabria), istituzione invocata già con deliberazione del Consiglio comunale della stessa città il 28 marzo 1961, per tutte le ragioni esposte nella detta delibera e del resto di facile intuizione, fra le quali quella di iniziare l'opera di risanamento della Calabria.

Non può sfuggire ad un Governo democratico sensibile l'importanza di incrementare gli studi nei paesi più depressi della Nazione, tenendo presente che a Sinopoli, tra l'altro, convergono grossi centri quali S. Eufemia d'Aspromone, San Procopio, Melicuccà, Cosoleto e Acquaro che verrebbero tutti a beneficiare dell'istituenda scuola statale, mentre in atto sono costretti a sottoporre i figli del popolo a ingenti sacrifici per affrontare gli studi in centri molto distanti (2378).

RISPOSTA. — Il Ministero esaminerà, con ogni attenzione, la possibilità di istituire, dal 1° ottobre prossimo venturo, la scuola media nel Comune di Sinopoli (Reggio Calabria).

*Il Ministro*  
BOSCO

MARAZZITA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponda a verità la notizia che, ormai da parecchio tempo e con sempre crescente insistenza, circola in provincia di Reggio Calabria e secondo la quale lo scalo ferroviario di Rosarno verrebbe spostato alle spalle dell'abitato, lato monte, a circa 7 o 8 chilometri di distanza dall'attuale, e più precisamente in contrada «Badia».

Tale progetto di trasferimento non sarebbe dettato da motivi squisitamente tecnici, che non sussistono, ma sarebbe sorto a seguito di pressioni che qualche agrario della zona avrebbe esercitato allo scopo di impedire un esproprio che lo colpirebbe ove, non effettuando lo spostamento, si rendesse necessario, come si renderà necessario, l'inizio dei lavori di raddoppio della tratta Rosarno-Angitola.

La notizia è commentata sfavorevolmente dalla popolazione del grosso comune di Rosarno (18.000 abitanti) e da quella delle zone limitrofe ed ha suscitato vivo malcontento soprattutto tra le categorie economiche più direttamente interessate quali quelle del settore agrumicolo.

Dallo scalo ferroviario di Rosarno, infatti, si dipartono annualmente, e con sempre maggiore intensità centinaia e centinaia di vagoni di agrumi, talchè lo spostamento dello scalo verrebbe ad incidere in maniera negativa su tale attività commerciale in quanto gli interessati sarebbero costretti ad affrontare spese non indifferenti per effettuare i relativi trasporti in una zona che alle campagne non è collegata se non attraverso strade sconnesse e non carrabili, talchè più economico per essi sarebbe effettuare il trasporto verso scali ferroviari più vicini (Gioia Tauro).

Senza dire poi che l'effettuazione di un simile progetto porrebbe nel nulla i gravi sacrifici affrontati dalla centrale ortofrutticola di Rosarno che, in previsione del sorgere di un grande complesso, ha acquistato il terreno in zona molto prossima all'attuale tracciato e che alla linea ferroviaria avrebbe dovuto essere collegato con binario di raccordo.

Compia, pertanto, il competente Ministero quanto è nella sua facoltà onde si impedi-

sca che interessi privati danneggino gravemente gli interessi di una vasta categoria e di intere popolazioni che traggono dall'attività del commercio degli agrumi ogni loro mezzo di vita (2387).

RISPOSTA. — Al riguardo pregiomi comunicare: la notizia, secondo la quale lo scalo ferroviario di Rosarno verrebbe spostato alle spalle dell'abitato, lato monte, a circa 7 o 8 chilometri di distanza dall'attuale, è del tutto infondata.

Gli studi per attuare, in concomitanza con il raddoppio della linea ferroviaria, una variante nel tratto da Francavilla a Rosarno, al fine di accorciare sensibilmente il lungo percorso costiero, non contemplano lo spostamento dell'attuale stazione.

*Il Ministro*  
**SPATARO**

MILILLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla vertenza tra il Comune e l'Esattore-tesoriere di Castilenti (Teramo) circa la riscossione di imposte e tasse comunali per gli esercizi finanziari 1952 e 1953;

richiamando l'interrogazione precedentemente presentata al riguardo nel 1960 e la risposta scritta fornita con nota n. 777/430 del 6 agosto 1960 con cui si informava che la Giunta provinciale amministrativa aveva con ordinanza restituito la deliberazione della Giunta municipale n. 1 del 2 gennaio 1960 con richiesta di chiarimenti;

posto che con successiva deliberazione numero 66 del 18 settembre 1960 il Consiglio comunale, riesaminati i conti, invitava il Sindaco a chiedere al Consiglio di prefettura la revoca delle deliberazioni nn. 14 e 15 del 25 marzo 1955 con cui lo stesso Consiglio comunale aveva approvato i consuntivi dei predetti esercizi 1952 e 1953;

l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Sindaco ha presentato l'istanza di revoca in questione e con quale esito;

b) qual è il preciso ammontare del debito accertato a carico dell'esattore;

c) se i relativi addebiti gli sono stati regolarmente contestati;

d) se e in quale misura l'esattore ha provveduto a versare al Comune le somme dovute (2420).

RISPOSTA. — Circa i singoli punti contenuti nell'interrogazione della signoria vostra onorevole si fa presente quanto segue:

a) il Sindaco del Comune di Castilenti ha chiesto al Consiglio di prefettura con atto del 27 settembre 1960, la revocazione dell'approvazione dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari 1951-52, asserendo che da parte del tesoriere sono state commesse, nella redazione dei conti stessi, delle omissioni di carico e non sono state registrate alcune entrate afferenti ai tributi comunali

b) L'importo delle partite omesse ascenderebbe a lire 2.496.064.

c) Il Consiglio di prefettura, con ordinanza del 12 aprile 1961, ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto sindacale al tesoriere comunale, in quanto la precedente non era stata regolarmente compiuta.

d) Il Tesoriere ha versato all'Amministrazione comunale la somma di lire 1.272.712 stabilita a suo carico mediante transazione intervenuta tra le parti, sulla quale, però, l'Autorità tutoria non si è ancora pronunciata, in attesa delle decisioni di competenza del Consiglio di prefettura.

*Il Sottosegretario di Stato*  
**BISORI**

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Con riferimento all'abnorme situazione in cui si trovano alcuni Comuni italiani, che impiantano o gestiscono pubblici servizi attraverso la costituzione di società per azioni, allo scopo costituite, e con particolare riguardo alla costituzione della M.M. società per azioni di Milano ed alla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Lucifredi, presentata il 6 marzo 1959 (Camera dei deputati, n. 911) diretta alla sanatoria della situazione di Comuni e Province che siano

azionisti delle società che esercitano i servizi attraverso agevolazioni per la municipalizzazione;

interroga per conoscere le ragioni che determinarono la richiesta da parte del Governo di un parere al Consiglio di Stato circa la legittimità della delibera di partecipazione comunale per la costituzione della M.M. società per azioni, che fu esaudita con l'elaborato parere della I Sezione 6 marzo 1956, n. 373, con cui il Consiglio di Stato stesso ritenne non essere consentito ai Comuni ed alle Provincie impiantare o gestire alcuno dei pubblici servizi di cui all'articolo 1 del testo unico 1925 a mezzo di società per azioni. Ritenne invece obbligatorio da parte dell'Ente locale di ricondurre al più presto la gestione del pubblico servizio ad una delle forme previste per la gestione diretta.

Per quali ragioni, dopo il parere del Consiglio di Stato contrario alla legittimità della delibera del Consiglio comunale di Milano, il Ministero non esercitò alcun potere tutorio.

Quali provvedimenti intenda prendere il Governo per agevolare la riconversione delle gestioni ad una delle forme legittime previste dalla legge sulle municipalizzazioni (*già interp. n. 243*) (2345).

**RISPOSTA.** — Si risponde anche per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La richiesta di parere al Consiglio di Stato, in data 22 febbraio 1956, fu determinata dalle perplessità cui aveva dato luogo l'iniziativa assunta, nel 1955, dalla Municipalità milanese volta a costituire una società per azioni per la costruzione e la gestione della metropolitana cittadina.

In base all'avviso 6 marzo 1956 del Supremo Consesso, che si espresse in senso contrario all'ammissibilità, nel vigente ordinamento, di forme atipiche di gestione dei pubblici servizi rispetto a quelle contemplate, in materia, dal testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578, questo Ministero diramò apposita circolare ai Prefetti affinché ne potessero trarre norma per le determinazioni degli organi di tutela, in situazione del genere.

In effetti non risulta che successivamente si siano verificati casi analoghi a quello del Comune di Milano.

Nel caso in esame, la G.P.A. di Milano, nell'esercizio del controllo tutorio, con decisione 8 agosto 1955 — precedente, quindi, al parere del Consiglio di Stato — ritenne di approvare la deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Milano in data 11 luglio 1955, in considerazione delle particolari esigenze di pubblico interesse che erano alla base dell'iniziativa. Nè questo Ministero ritenne sussistenti i presupposti indispensabili per far luogo alla eccezionale procedura di annullamento della deliberazione comunale, prevista dall'articolo 6 del testo unico 1934 della legge C. P.

La questione, nel suo complesso, è, comunque, in corso di studio presso i competenti organi, nell'intento di predisporre strumenti legislativi idonei a ricondurre nella legalità le gestioni in atto ad essa non conformi.

Peraltro, la revisione della vigente legislazione in tema di assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie — nella quale potrà essere disciplinata la questione circa la possibilità di intervento dei Comuni mediante azionariato — dovrà seguire, per ragioni di ordine tecnico-giuridico, la riforma della legge comunale e provinciale.

*Il Sottosegretario di Stato*

**BISORI**

**OTTOLENGHI.** — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la legge 16 settembre 1960, n. 1014, è tuttora inoperante e per conoscere in ogni caso quando saranno accreditati alle Provincie e ai Comuni i contributi previsti dalla legge medesima.

Ricorda in particolare l'interrogante che l'articolo 7 della sopra ripetuta legge prevede la corresponsione ai Comuni e alle Provincie di un contributo annuo nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti stessi e che, a norma dell'articolo 9, terzo comma, il pagamento dei contributi medesimi dovrebbe avvenire entro il mese di gennaio di ciascun anno,

Ritiene altresì di dover richiamare l'attenzione dei Ministri competenti sul fatto che l'articolo 10 della ripetuta legge 16 settembre 1960, n. 1014, prevede la corresponsione alle Province di un contributo annuo di lire 300.000 per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica, classificate tra le provinciali successivamente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126; contributo che deve essere corrisposto a titolo di concorso nelle spese ordinarie.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge 16 settembre 1960 crea gravi difficoltà di cassa alle Province e ai Comuni i quali, nella loro grande maggioranza, versano in condizioni piuttosto precarie, e, comunque, determina difficoltà di bilancio, facendo mancare un'entrata regolarmente prevista (2321).

**RISPOSTA.** — In riferimento all'interrogazione in oggetto, alla quale si risponde anche per conto dell'onorevole Ministro delle finanze, comunicasi che i provvedimenti riguardanti la corresponsione ai Comuni ed alle Province dei contributi statali nelle spese per l'istruzione pubblica di pertinenza di detti Enti, per l'esercizio 1959-60, sono in corso di registrazione da parte degli Organi di controllo.

Sono, altresì, in corso di firma da parte dei Dicasteri dell'interno e della pubblica istruzione i decreti, predisposti da questa Amministrazione, concernenti la concessione dei contributi di che trattasi per l'esercizio 1960-61.

Circa l'assunzione da parte dello Stato degli oneri di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dai Comuni non capoluogo di provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci fino al 1958 incluso, comunicasi che i relativi decreti ministeriali sono quasi tutti in corso di perfezionamento.

Per quanto attiene, infine, al contributo annuo per la manutenzione delle strade comunali e di bonifica, classificate tra le provinciali, si fa presente che, per l'esercizio 1960-61, i relativi fondi, in lire 1.800 milioni, vengono stanziati col provvedimento legislativo di variazione al bilancio, mentre, per l'esercizio 1961-62, i fondi stessi in lire

3.600 milioni sono stati previsti nello schema di bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Alla erogazione dei cennati contributi agli Enti interessati dovrà provvedere il predetto Dicastero.

*Il Sottosegretario di Stato*

NATALI

**PALERMO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali i militari italiani, che dopo l'8 settembre si unirono all'Esercito di liberazione albanese nella lotta contro i tedeschi, non sono autorizzati a fregiarsi delle decorazioni al valore ottenute per specifici fatti di armi dal Governo della Repubblica popolare albanese e se non ritenga dare disposizioni in merito affinché tale assurdo divieto venga revocato (2374).

**RISPOSTA.** — Secondo le vigenti disposizioni (articolo 4 regio decreto 14 agosto 1936, n. 1851), l'uso delle ricompense al valore conferite da Stati esteri è consentito in base ad autorizzazione da concedere di volta in volta dalle competenti autorità militari su domanda degli interessati.

Non risulta che sia stata negata l'autorizzazione a fregiarsi di decorazioni al valore concesse dal Governo albanese nè che richieste al riguardo siano pervenute agli uffici.

*Il Ministro*

ANDREOTTI

**PAPALIA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il limite dei poteri conferiti dalla legge e dal Governo all'A.N.A.S.

La domanda trae motivo dalla constatazione dei sistemi deplorabili adottati dalla Direzione generale di codesto Istituto o da chi la rappresenta perifericamente, nei confronti di privati cittadini.

Specificamente è avvenuto che a Torre a Mare — frazione di Bari — dovendosi allargare la statale n. 16 nel tratto verso Lec-

ce, si è ritenuto, anzichè attenersi alla legge, di mutarne ed ampliarne la portata creando, al posto del deliberato allargamento della sede stradale, varianti e circonvallazioni che gravemente ledono gli interessi dei malcapitati, esposti a subire, con la mutilazione gravissima ed irrazionale dei propri beni, le dannose conseguenze di così infelice iniziativa.

Per di più, con procedura di evidente illegittimità, senza notificare il decreto autorizzante l'occupazione che, peraltro, non risulterebbe firmato dal Prefetto, non curandosi dei reclami e delle formali opposizioni proposte dagli interessati anche innanzi al Consiglio di Stato, operando fulmineamente con disprezzo di ogni resistenza opposta dai proprietari amareggiati per la maniera allegra con la quale, senza necessità, si distruggono colture ed opere costosissime mediante le quali una vasta scogliera era stata trasformata in plaga di alta produttività; con tutti questi espedienti messi insieme, si è cercato di creare il fatto compiuto, allo scopo di frustrare ogni tentativo di resistenza e di porre l'adita Magistratura nella impossibilità di intervenire efficientemente per eliminare o correggere gli evidenti abusi.

Allontanandosi tali metodi dalle normali e legittime possibilità consentite ad Enti che operano in nome e per conto dello Stato, si chiede, una volta accertati i fatti, di conoscere quali provvedimenti il competente Ministero intenda adottare a carico dei responsabili.

Ciò indipendentemente dalle particolari iniziative che i danneggiati crederanno, nel loro interesse, di dover prendere (2221).

**RISPOSTA.** — È, anzitutto, da osservare che il miglioramento delle strade non si deve intendere limitato al solo ampliamento della sede viaria, ma è esteso, ovviamente, fra l'altro, anche alla correzione del tracciato mediante la costruzione di varianti che evitano un centro abitato con traversa tortuosa e stretta, che valgano ad eliminare una serie di curve, un andamento altimetrico difficoltoso, un passaggio a livello, incroci pericolosi, eccetera.

Tali lavori rientrano pienamente nelle competenze istituzionali non solo della

A.N.A.S. ma di ogni Ente che gestisce strade pubbliche.

È appunto per evitare l'attraversamento dell'abitato di Torre a Mare — molto angusto, fiancheggiato da case e ville, e l'incrocio pericoloso con la strada principale per Noicattero situato nei pressi di un dosso — che è stata studiata ed è in corso di esecuzione una variante tra S. Giorgio e Mola di Bari lungo la strada statale n. 16 «Adriatica», la quale, facendo parte dell'itinerario internazionale E-2, deve avere determinate caratteristiche stabilite in sede internazionale.

Detta variante rientra, perciò, nel programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali che fanno parte degli itinerari internazionali, da finanziare con i fondi messi a disposizione della A.N.A.S. con la legge 13 agosto 1959, numero 904.

È, peraltro, indispensabile che, ogni qualvolta si varia un tracciato, si debba procedere all'esproprio per pubblica utilità dei terreni sui quali deve essere costruito il nuovo tratto di strada.

Nel caso particolare della variante suaccennata, è da escludere che si sia seguita una procedura di evidente illegittimità, nè che si sia operato fulmineamente, con disprezzo di ogni resistenza opposta dai proprietari.

In realtà, le espropriazioni in questione hanno interessato i suoli posti nell'agro di Bari (frazione di San Giorgio e Torre a Mare) e Mola per un totale di n. 245 ditte espropriate (n. 33 in tenimento di S. Giorgio, numero 91 in tenimento di Torre a Mare e n. 121 in tenimento di Mola).

Di tali ditte, soltanto 114 hanno concordato bonariamente l'indennità di espropriazione e precisamente n. 8 in tenimento di S. Giorgio, n. 24 in tenimento di Torre a Mare e n. 82 in quello di Mola di Bari.

Le trattative per il bonario componimento delle suddette pratiche di espropriazione furono iniziate il giorno 26 settembre 1960 previo invito presso la sede comunale di Mola di Bari di un gruppo di ditte residenti nel predetto Comune. Tali trattative furono proseguite nei giorni 27 e 28 settembre 1960 e cioè fino ad esaurimento delle ditte residenti a Mola.

In modo analogo venne proceduto successivamente con le rimanenti ditte.

Le trattative con le ditte di Torre a Mare ebbero inizio presso la relativa sede comunale il giorno 8 ottobre 1960 e si conclusero in giornata; altri convegni ebbero luogo presso la sede comunale di Triggiano nei giorni 10 e 28 ottobre 1960, altri ancora presso la sede compartimentale dell'A.N.A.S. di Bari per le ditte residenti in detta città.

Da detto preliminare incontro si potette subito conoscere il numero delle ditte dissidenti.

Per l'esecuzione dell'espropriazione nei confronti di queste ultime venne richiesto il decreto prefettizio di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità, previa compilazione dei relativi stati di consistenza, e la Prefettura di Bari rilasciò il decreto di accesso numero 84770 in data 12 ottobre 1960.

Il giorno 3 novembre 1960 fu iniziata la lunga serie dei sopraluoghi per la compilazione degli stati di consistenza, che ebbero termine il 27 marzo 1961.

Dalle date surriportate (26 settembre 1960 come inizio delle trattative e 27 marzo 1961 come fine dei sopraluoghi) risulta chiaramente il notevole tempo occorso per l'espletamento delle pratiche di espropriazione; tale particolare è in evidente contrasto — come è stato sopra già accennato con l'asserita fulmineità delle occupazioni.

Riguardo all'appunto relativo alla distruzione di colture costosissime, è da precisare che nella zona di Torre a Mare le principali e più diffuse colture consistono in mandorleti ed uliveti, di scarsa produzione a causa della vicinanza del mare, e in sporadiche colture più pregiate (quali vigneti a spalliera ed a tendone) limitate soltanto a tre ditte, mentre è notevole la estensione dei terreni non coltivati.

*Il Sottosegretario di Stato*

SPASARI

PELLEGRINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni che possono aver indotto la Direzione dei

C.R.D.A. di Monfalcone — industria a partecipazione statale — a licenziare l'operaio Zanolla Enrico impiegato ai C.R.D.A. dal 1930 e da due anni compreso fra i numerosi « sospesi » di quei cantieri;

e per sapere se tale provvedimento, in contrasto con le norme contrattuali e le numerose assicurazioni, significhi che quella Direzione ha già risolto, nel senso del licenziamento il grave problema degli operai attualmente sospesi (2361).

**RISPOSTA.** — Al riguardo la informo che il provvedimento adottato dalla Direzione dei C.R.D.A. rientra nelle normali attribuzioni degli organi aziendali, sulle quali, ovviamente, questo Ministero non può interferire.

Mentre assicuro comunque che il caso in questione è stato risolto nel pieno rispetto della procedura prescritta dal vigente accordo interconfederale sui licenziamenti individuali, devo precisare che il provvedimento non è affatto connesso con la soluzione del problema dei lavoratori attualmente sospesi.

*Il Ministro*

Bo

**SIBILLE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo italiano circa la Raccomandazione numero 279, sull'assistenza tecnica all'Africa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, nella sessione di maggio 1961; e per sapere se il Governo italiano abbia preso o intenda prendere iniziative in proposito (2400).

**RISPOSTA.** — Il Governo italiano sta attualmente esaminando con interesse il contenuto della Raccomandazione n. 279 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa. Esso non mancherà di far conoscere il proprio punto di vista al riguardo non appena possibile, al Comitato dei ministri di quella Organizzazione, tramite il nostro rappresentante permanente a Strasburgo.

*Il Sottosegretario di Stato*

RUSO



TERRACINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere circostanziata informazione, in base alle denunce di legge effettuate dai titolari delle Imprese, della consistenza, impresa per impresa, dell'inquadramento, dell'armamento, dell'impiego delle guardie private attualmente in servizio presso ciascuna di esse, nonchè dei controlli che vengono esercitati in questo campo dalle Autorità competenti (2414).

RISPOSTA. — Le guardie particolari giurate, la cui nomina risulta approvata dai Prefetti alla fine dello scorso anno, sono 48.944, di cui 15.099 dipendenti da istituti di vigilanza privata e da consociazioni fra proprietari e 33.845 da private Società e persone.

Le guardie in parola sono tutte dotate di armi comuni.

Sui servizi esplicati dalle guardie stesse gli organi di pubblica sicurezza esercitano i controlli loro spettanti ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento d'esecuzione, nonchè dei regi decreti legislativi 26 settembre 1935, n. 1952 e 12 novembre 1936, n. 2144.

*Il Sottosegretario di Stato*

BISORI

VACCARO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che i sussidi post-sanatoriali agli infermi tbc dimessi dai luoghi di cura non si corrispondono, in provincia di Cosenza dal gennaio 1961, poichè quel Consorzio provinciale antitubercolare, creditore di lire 33.320.900, anticipate fino a detto gennaio, non è in grado di anticipare altri fondi, sia perchè ne risulta già gravemente compromessa l'azione d'istituto, sia perchè il cassiere nega anticipazioni perfino per gli stipendi del personale.

Il comprensibile pericolosissimo malumore venutosi a creare fra gli interessati, e denunziato più volte agli organi competenti e al Ministero, minaccia di esplodere in atti inconsulti, di imprevedibili conseguenze.

Occorre rimborsare subito al Consorzio quanto accredita e disporre inoltre in suo

favore, l'acconto necessario a corrispondere i sussidi almeno fino al 30 giugno 1961.

Per l'avvenire occorrerà sempre anticipare acconti, per assicurare il regolare pagamento dei sussidi (2396).

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue: si premette che l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica, per stabilizzazione o per cura ambulatoriale, è regolata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 aprile 1947, n. 31 e successive modificazioni, intervenute con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865 e legge 9 aprile 1953, n. 213.

La erogazione dei sussidi post-sanatoriali di cui alle norme citate, è stata con circolare n. 33 in data 23 febbraio 1947 del soppresso A.C.I.S. affidata ai Consorzi provinciali antitubercolari, i quali, ricevute le domande degli interessati ed accertato il diritto al godimento del beneficio del sussidio, ne anticipano il pagamento con fondi propri e vengono quindi rimborsati dall'Ufficio del medico provinciale con fondi appositamente accreditati.

Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, i Consorzi devono presentare al Medico provinciale, le contabilità quietanzate, nonchè la documentazione giustificativa dei sussidi concessi.

Ciò premesso, la situazione del Consorzio provinciale antitubercolare di Cosenza, per quanto ha riferimento ai rimborsi di cui trattasi, è la seguente:

esercizio finanziario 1956-57 e precedenti: interamente rimborsati;

esercizio finanziario 1957-58: da rimborsare un saldo di lire 11.138.200, non pagato dal Medico provinciale per mancata presentazione da parte del Consorzio delle relative contabilità quietanzate e corredate della prescritta documentazione in ordine ai singoli sussidi.

Il predetto medico provinciale infatti aveva chiesto ed ottenuto per tale rimborso da parte di questo Ministero, l'ordine di accreditamento per la somma di lire 12.470.000 sul capitolo 284 esercizio finanziario 1958-

1959 residui 1957-58, che fu annullato perchè non usufruito entro il 31 luglio 1959.

Tale accreditamento fu peraltro riprodotto per lo stesso scopo sul capitolo 64 esercizio finanziario 1959-60 residui 1957-58, ma non venne egualmente utilizzato e fu quindi eliminato, per il motivo che il Consorzio, più volte invitato dal Medico provinciale, non provvide alla consegna delle contabilità giustificate come sopra detto.

Esercizio finanziario 1958-59: interamente rimborsati;

Esercizio finanziario 1959-60: su lire 29.000.000 richieste, è stato emesso a favore del medico provinciale un ordine di accreditamento di lire 15.000.000 (massimo consentito) e si procederà ad accreditare il saldo di lire 14.000.000 a presentazione da parte dello stesso Ufficio del medico provinciale del modello A.C.G. o di copia del modello 27 C.G. a giustificazione dell'accREDITAMENTO di-spuesto.

La succitata somma di lire 14.000.000 è stata intanto impegnata con decreto ministeriale 28 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960.

Esercizio finanziario 1960-61: sono stati emessi due ordini di accreditamento per complessive lire 15.000.000 (lire 8.000.000 il 19 agosto 1960 e lire 7.000.000 il 10 novembre 1960) e si è in attesa del modello A.C.G. o di copia di rendiconto modello 27 C.G., per poter disporre eventuali nuovi accreditamenti.

In merito agli accreditamenti di tali esercizi (1959-60, 1960-61) il Medico provinciale ha fatto conoscere di non aver potuto fin qui inviare i modelli A.C.G. relativi ai rimborsi delle somme anticipate, in mancanza della presentazione da parte del Consorzio della documentazione giustificativa da allegare come detto alle contabilità quietanzate.

Tale documentazione risulterebbe presentata solo da qualche giorno e, pertanto, appena possibile, non mancheranno di essere ammesse a rimborso le contabilità relative con conseguente emissione di nuovi ordini di accreditamento.

Si fa presente infine che la somma di lire 11.138.200, relativa all'esercizio finanziario 1957-58 ed un residuo di lire 6.645.700 circa, accertato successivamente alla data del 19

giugno 1960, sono stati inclusi in una recente richiesta generale di fondi al Ministero del tesoro, intesa ad ottenere un finanziamento sul « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine » per il rimborso a vari Consorzi di somme anticipate per sussidi post-sanatoriali e non ancora pagati per mancanza di disponibilità sullo stanziamento di bilancio dei vari esercizi.

Il Ministro  
GIARDINA

ZANARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei fatti accaduti nella notte tra il 24 e il 25 maggio 1961 in località « Cittadella » nel comune di Mantova, dove alcuni provocatori hanno distrutto al tritolo il monumento in memoria di Andrea Hofer. L'atto vandalico è stato contrassegnato con la scritta lasciata nei pressi del monumento: « Corpo franco italiano ». La stessa sigla che ha contraddistinto recentemente simili attentati a Vienna.

L'interrogante, mentre chiede che il Ministro condanni tali atti, che turbano la serenità della popolazione mantovana, vorrebbe conoscere quali provvedimenti intende adottare perchè atti simili non abbiano più a ripetersi.

Chiede infine se non ritenga opportuno disporre che, come è stato fatto in casi analoghi, il monumento di Andrea Hofer sia ricostruito a spese dello Stato (2406).

RISPOSTA. — Sono in corso attive indagini per l'identificazione dei responsabili della distruzione del cippo marmoreo in memoria di Andrea Hofer.

Al fine di prevenire azioni criminose del genere sono state attuate, inoltre, adeguate misure di vigilanza.

Il cippo distrutto è stato immediatamente ricostruito a cura del Comune di Mantova, che ne era il proprietario, e collocato il giorno 27 maggio ultimo scorso nella identica posizione di prima.

Il Sottosegretario di Stato  
BISORI